

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

17° anno n. L 237

29 agosto 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

74/429/Euratom:

- * Decisione del Consiglio, del 2 agosto 1974, relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom 1

Commissione

74/430/CEE:

- * Raccomandazione della Commissione, del 19 luglio 1974, rivolta alla Repubblica francese in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale dei fiammiferi nei riguardi dei nuovi Stati membri 2

74/431/CEE:

- * Decisione della Commissione, del 23 luglio 1974, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/426 — Carte da parati in Belgio) 3

74/432/CEE:

- * Decisione della Commissione, del 24 luglio 1974, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/28.374 — Advocaat Zwarte Kip) ... 12

74/433/CEE:

- * Decisione della Commissione, del 25 luglio 1974, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/26.602 — FRUBO) 16

Sommario (seguito)

74/434/CECA:

- * Decisione della Commissione, del 29 luglio 1974, recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (sessantatreesima deroga) 32

74/435/CEE:

- * Raccomandazione della Commissione, del 2 agosto 1974, rivolta alla Repubblica francese in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale dei tabacchi lavorati nei riguardi dei nuovi Stati membri 35

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 1974

relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

(74/429/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto lo statuto dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom ⁽¹⁾, modificato dalla decisione 73/45/Euratom del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo X,

vista la decisione del Consiglio del 21 novembre 1972 relativa al rinnovo dei membri del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom,

visto il parere della Commissione,

considerando che un seggio di membro del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. F. Van Geertruyden e che il governo belga ha proposto per la sostituzione il sig. Roger Vandamme,

Articolo 1

Il sig. Roger Vandamme è nominato membro del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom in sostituzione del sig. F. Van Geertruyden, dimissionario, per la restante durata del mandato di quest'ultimo e cioè sino al 31 dicembre 1974.

Articolo 2

Talè nomina avrà effetto alla data in cui il Consiglio riceverà l'accettazione del sig. Roger Vandamme.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1974.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. DESTREMAU

⁽¹⁾ GU n. 27 del 6. 12. 1958, pag. 534/58.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 20.

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1974

rivolta alla Repubblica francese in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale dei fiammiferi nei riguardi dei nuovi Stati membri

(74/430/CEE)

I. Lo Stato francese detiene un monopolio di importazione dei fiammiferi che costituisce un monopolio nazionale a carattere commerciale ai sensi dell'articolo 37 del trattato CEE. Infatti l'importazione dei fiammiferi è riservata allo Stato e affidata al Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes (SEITA). Per contro la commercializzazione dei fiammiferi, ossia il commercio all'ingrosso e al dettaglio, è libera. Con legge n. 72-1069 del 4 dicembre 1972 nonché con decreto n. 72-1253 del 29 dicembre 1972 recante misure di applicazione, si è proceduto al riordino del monopolio francese nei riguardi degli Stati membri originari delle Comunità europee.

II. A norma dell'articolo 44 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, i nuovi Stati membri sono tenuti a procedere ad un progressivo riordinamento dei loro monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 31 dicembre 1977, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi; l'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma stabilisce che gli Stati membri originari assumono obblighi equivalenti nei confronti dei nuovi Stati membri.

A norma del paragrafo 2 del citato articolo, la Commissione è tenuta a rivolgere agli Stati membri, fin dal 1973, raccomandazioni in merito alle modalità e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento previsto dall'articolo 44.

III. I fiammiferi non sono soggetti in alcuno dei nuovi Stati membri ad un regime di monopolio a carattere commerciale.

Finora la Francia non ha preso alcun provvedimento per liberalizzare le importazioni di fiammiferi dai nuovi Stati membri. La Commissione ritiene pertanto che il riordinamento previsto dall'articolo 44 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati deve comportare l'abolizione della discriminazione che consiste nel potere di limitare le importazioni di fiammiferi provenienti dai nuovi Stati membri e che deriva dal fatto che il SEITA si riserva

la facoltà discrezionale di concedere o rifiutare le autorizzazioni di importazione.

IV. Per questi motivi e fatta salva ogni ulteriore posizione che essa sia indotta ad adottare sulla base dei risultati ottenuti con l'applicazione della presente raccomandazione, la Commissione raccomanda alla Repubblica francese, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati:

1. di aprire, per l'importazione di fiammiferi in provenienza dai nuovi Stati membri, un contingente equivalente:
 - per l'anno 1974, al 3 % della produzione nazionale del 1973;
 - per l'anno 1975, al 5 % della produzione nazionale del 1974;
 - per l'anno 1976, al 9 % della produzione nazionale del 1975;
 - per l'anno 1977, al 15 % della produzione nazionale del 1976;

fermo restando che oltre la data del 31 dicembre 1977 non sarà più ammessa alcuna restrizione quantitativa nei riguardi delle importazioni di fiammiferi in provenienza dai nuovi Stati membri;

2. di portare a conoscenza di tutti gli interessati mediante una pubblicità adeguata, e in particolare pubblicando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese un comunicato rivolto agli importatori le possibilità loro offerte, nell'ambito dei summenzionati contingenti, di approvvigionarsi di fiammiferi provenienti dai nuovi Stati membri;
3. di abolire entro e non oltre il 31 dicembre 1977 i diritti esclusivi di importazione e di esportazione esercitati dal SEITA nei confronti dei nuovi Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1974.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1974

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/426 — Carte da parati in Belgio)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(74/431/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento del Consiglio n. 17, del 6 febbraio 1962 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1, 3, 6 e 15,

vista la notificazione presentata, il 30 ottobre 1962, dal « Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique » (Gruppo dei fabbricanti di carta da parati del Belgio),

visto il ricorso presentato, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 17, dalla « Interessengemeinschaft der Deutschen Tapetenfabrikanten », dal sig. Jean-Marie Pex residente a Bruxelles e dalla società G.B. Entreprises S.A. d'Anversa,

vista la decisione della Commissione, del 14 giugno 1973, d'iniziare la procedura in questa pratica,

sentite le parti interessate, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 delle disposizioni del regolamento n. 99/63 ⁽²⁾,

visto il parere del comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti emesso, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 26 giugno 1974,

Considerando che i fatti sono i seguenti :

I. I fatti

A. Il « Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique » (in appresso « Groupement »)

1. Il « Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique », istituito nel 1922, si compone di quattro imprese :

- S.C. Usines Peters Lacroix S.A.,
- Les papeteries de Genval S.A.,
- Établissements Vanderborght Frères S.A.,
- Les papiers peints Prepols S.A.

2. Il « Groupement » è retto dal « Règlement d'ordre intérieur » (in appresso « Regolamento »), la cui ultima versione è del luglio 1971 e le cui disposizioni fondamentali sono qui di seguito riportate.

3. Possono diventare membri del « Groupement » solo i fabbricanti di carte da parati stabiliti in Belgio (punto 02 del regolamento).

4. La sorveglianza sull'applicazione del regolamento è affidata ad un « trustee » o esperto (punto 07 del regolamento).

5. Per armonizzare le condizioni di commercializzazione delle carte da parati, il « Groupement » adotta ogni due anni un « barème-cadre » (« in appresso tabella-tipo »), in cui vengono fissate in particolare le categorie di prezzi e la qualità (punto 10 del regolamento).

6. Alla tabella-tipo corrisponde un « barème de prix » (in appresso « tariffario »), che fissa i prezzi franco-fabbrica per i due tipi di vendita : « prix de voyage » e « prix de carte », nonché il prezzo di vendita al pubblico (punto 11 del regolamento).

7. Per controllare se la tabella-tipo è stata applicata correttamente, tutti i membri devono presentare la loro collezione completa, ordinata secondo prezzo, qualità (peso della carta) e colore, almeno cinque giorni prima dell'inizio della campagna (punto 12 del regolamento).

8. I membri s'impegnano ad unificare le loro condizioni generali di vendita, che si basano sui seguenti principi fondamentali :

- instaurazione di prezzi imposti alla vendita ed alla rivendita,
- concessione di uno sconto, detto « prime di coopération » la cui entità dipende dal volume degli acquisti annuali effettuati presso tutti i membri (punto 20 del regolamento).

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.⁽²⁾ GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

9. Le condizioni generali di vendita comprendono tra l'altro :

- le condizioni di spedizione ;
- le condizioni per la fornitura gratuita di campionari,
- le condizioni di pagamento,
- il rifiuto di riprendere la merce,
- le condizioni d'accettazione dei reclami,
- le condizioni dello sconto detto « prime de coopération »,
- la lunghezza dei rotoli,
- l'obbligo di rispettare i prezzi di rivendita sui cartellini e nella pubblicità,
- i prezzi imposti per i saldi,
- l'obbligo dell'acquirente di far rispettare ai rivenditori le condizioni generali di vendita,
- le sanzioni in caso di trasgressione

(punto 210 del regolamento).

10. Agli acquirenti « gros preneurs » (in appresso « importanti ») è inviata una circolare speciale che aumenta i tassi dello sconto detto « prime de coopération » e fissa le condizioni per la confezione delle collezioni destinate ai commercianti all'ingrosso (punto 211 del regolamento).

11. Non si concedono sconti (punto 22 del regolamento).

12. Il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla fine del mese ; tale termine può essere portato a 60, 90 o 120 giorni in funzione dell'entità dell'ordinazione (punto 23 del regolamento).

13. Lo sconto per forniture destinate ad uso personale è fissato al 33 e 1/3 % ; le quantità che possono beneficiare di tale sconto sono limitate e sottoposte al controllo del « trustee » (esperto) (punto 30 del regolamento).

14. Per i finanziamenti accordati dai membri ai loro clienti, è fissato un tasso d'interesse pari al tasso di sconto della « Banque nationale », maggiorato dello 0,5 % (punto 31 del regolamento).

15. Non possono essere effettuate consegne né dirette né indirette alle cooperative, eccettuate quelle il cui nome figura su una lista tenuta dal « trustee » (fiduciario) (punto 32 del regolamento).

16. Sono vietate le forniture di merci a commissionarivenditori o a commissionari-acquirenti (punto 33 del regolamento).

17. Per beneficiare della riduzione di prezzo applicabile alla « vente-voyage », è necessario che l'ordina-

zione abbia un volume minimo (punto 40 del regolamento).

18. L'inizio della campagna di vendita è fissato uniformemente al primo sabato di settembre (punto 410 del regolamento). Le collezioni non possono essere inviate ai clienti prima di tale data (punto 411 del regolamento).

19. I membri si scambiano le collezioni nella sede del « Groupement » il lunedì successivo all'apertura della campagna (punto 412 del regolamento).

20. La chiusura della campagna è fissata per la fine di febbraio (punto 413 del regolamento).

21. I campionari sono forniti gratuitamente in funzione del volume delle ordinazioni ; essi portano la sigla del « Groupement » (punto 420 del regolamento). Il prezzo dei campionari supplementari è fissato in maniera uniforme a 250 fb cadauno (punto 421 del regolamento).

22. Possono essere inclusi nei campionari articoli diversi dalle carte da parati soltanto se provengono da un fabbricante membro del « Groupement » (punto 423 del regolamento).

23. Se i clienti lo desiderano, la confezione dei campionari è affidata ad un membro (punto 424 del regolamento).

24. Le ordinazioni al prezzo di favore detto « prix de voyage » devono essere soddisfatte tra il 2 novembre e la fine di aprile (punto 44 del regolamento). Il « prix de voyage » è concesso all'inizio della campagna soltanto per ordinazioni importanti.

25. Tutte le vendite che non soddisfano le condizioni richieste per il « prix de voyage » devono essere effettuate al prezzo normale detto « prix de carte » (punto 50 del regolamento).

26. La condizione d'acquirente è subordinata alla realizzazione di un fatturato annuo minimo di :

4 000 fb nel primo anno,

6 000 fb nel secondo anno,

10 000 fb nel terzo anno

(punto 52 del regolamento).

27. I membri sono tenuti a non effettuare consegne il sabato ; essi si accordano tra loro sulla data di chiusura annuale dei loro depositi regionali (punto 53 del regolamento).

28. Il « Groupement » fissa per i saldi le seguenti condizioni :

— la data (punti 63 e 64 del regolamento),

— i prezzi e le altre condizioni (punto 62 del regolamento),

— i prodotti che possono essere venduti (punti 600, 601 e 602 del regolamento).

29. È « grossista » solo chi è stato riconosciuto tale dal « Groupement » e realizza un fatturato annuo minimo di 800 000 fb con l'insieme dei membri (punto 70 del regolamento).

30. Vantaggi particolari sono concessi ai grossisti riconosciuti (punto 71 del regolamento); ad essi vengono forniti campionari a prezzi particolarmente favorevoli; non è effettuata alcuna compensazione tra i membri del « Groupement »; questo vantaggio è concesso anche alla società « Rath & Doodeheefver S.A. »; in contropartita, i grossisti devono adempiere a particolari obblighi, come per esempio rispettare e far rispettare dai loro acquirenti i prezzi e le condizioni del « Groupement » e non distribuire le loro collezioni prima del 15 gennaio (punto 72 del regolamento).

31. Il prezzo di favore detto « prix de voyage » può essere praticato solo ai grossisti il cui nome figura dal settembre 1964 in un elenco in possesso del « trustee » (esperto) (punto 73 del regolamento).

32. Il Groupement svolge un'azione collettiva di promozione con il marchio « Decorgroup », avvalendosi tra l'altro dei seguenti mezzi:

- edizione di opuscoli pubblicitari;
- redazione e pubblicazione di articoli illustrati;
- partecipazione a fiere;
- azioni promozionali di vendita tra i professionisti di carte da parati;
- azioni promozionali nel settore del commercio al dettaglio;
- campagne pubblicitarie nelle scuole tecniche (punto 80 del regolamento).

33. L'azione promozionale ha anche lo scopo di creare tra gli acquirenti un clima favorevole al « Groupement » ed in particolare alla sua politica di prezzi imposti (punto 80 regolamento).

34. La pubblicità individuale dei membri è ammessa soltanto in misura limitata; nelle esposizioni essa è permessa solo se si riferisce anche ad altri articoli di un membro; i membri non possono partecipare singolarmente ad esposizioni dedicate esclusivamente alle carte da parati. Ogni azione pubblicitaria individuale deve essere fatta col marchio comune « Decorgroup » (punto 81 del regolamento).

35. Sulla base del regolamento, il « Groupement » ha stabilito le sue condizioni generali di vendita (circolare 619), che concernono varie disposizioni riguardanti:

- lo sconto detto « prime de coopération »;
- l'obbligo di rispettare e di affiggere i prezzi imposti;
- il divieto d'indicare prezzi inferiori o sconti;
- l'obbligo di rispettare i prezzi dei saldi, anche se le merci non sono state comprate presso membri del « Groupement »;
- il divieto di tagliare gratuitamente carte da parati ed il prezzo richiesto per tale operazione;
- l'obbligo di far rispettare dai clienti gli impegni derivanti dalle condizioni generali di vendita,
- il fatto che un membro del « Groupement » può rifiutarsi d'effettuare consegne senza esser tenuto ad indicarne i motivi.

36. Inoltre la circolare 619 contiene la seguente tabella dello sconto detto « prime de coopération »:

3,75 %	per un fatturato totale minimo di 32 250 fb
+ 4,75 %	per un fatturato compreso tra 32 251 e 43 000 fb
+ 5,50 %	per un fatturato compreso tra 43 001 e 64 500 fb
+ 6,50 %	per un fatturato compreso tra 64 501 e 86 000 fb
+ 7,50 %	per un fatturato compreso tra 86 001 e 107 500 fb
+ 8,50 %	per un fatturato compreso tra 107 501 e 129 000 fb
+ 9,50 %	per un fatturato compreso tra 129 001 e 150 500 fb
+ 10,50 %	per un fatturato compreso tra 150 501 e 172 000 fb
+ 11,50 %	per un fatturato compreso tra 172 001 e 193 500 fb
+ 12,50 %	per un fatturato compreso tra 193 501 e 215 000 fb
+ 13,50 %	per un fatturato compreso tra 215 001 e 236 500 fb
+ 14,50 %	per un fatturato compreso tra 236 501 e 258 000 fb
+ 15,50 %	per un fatturato compreso tra 258 001 e 279 500 fb
+ 16,50 %	per un fatturato compreso tra 279 501 e 301 000 fb.

37. La circolare 620 destinata ai clienti importanti (« gros preneurs ») contiene la seguente tabella complementare dello sconto detto « prime de coopération »:

+ 16 %	per un fatturato compreso tra 301 000 e 1 075 000 fb
+ 17 %	per un fatturato compreso tra 1 075 001 e 2 150 000 fb

+18,50 % per un fatturato compreso tra 2 150 001 e 3 225 000 fb

+19 % per un fatturato compreso tra 3 225 001 e 4 300 000 fb

+ 20,50 % per un fatturato compreso tra 4 300 001 e 5 375 000 fb

+ 21,50 % per un fatturato compreso tra 5 375 001 e 6 450 000 fb

18,50 % per un fatturato totale superiore a 6 450 000 fb

ed, inoltre, le condizioni d'acquisto di campionari a prezzo ridotto.

38. La circolare 617 V contiene la tabella dei « prix de voyage » per le categorie di qualità da A/1 a R/3, indicando il « prix de voyage » esclusa l'IVA e, in più, il prezzo di vendita al pubblico compresa l'IVA del 18 %.

39. La circolare 617 C contiene la tabella dei « prix de carte », sempre per le categorie di qualità da A/1 a R/3, rispettivamente per acquisti di 6 rotoli o meno, da 7 rotoli in su e da 24 rotoli, esclusa l'IVA; inoltre, contiene il prezzo di vendita al pubblico compresa l'IVA del 18 %.

40. Il sig. Jean-Marie Pex, commerciante di carte da parati, residente a Bruxelles, ha acquistato da tutti i membri del « Groupement », eccettuata l'impresa « Etablissements Vanderborcht Frères S.A. », carte da parati, che ha rivenduto alla ditta « G.B. Entreprises S.A. ». Quest'ultima ha indicato il prezzo di queste carte da parati con uno sconto, come si usa nei suoi negozi « self-service ».

In seguito ad un'iniziativa individuale dell'impresa « Papiers-peints Brepols S.A. » che, in una circolare inviata il 4 ottobre 1971 a tutti i suoi clienti, affermava d'aver rotto ogni rapporto commerciale con un grossista (si trattava di Pex) poichè « G.B. Entreprises S.A. » praticava prezzi inferiori del 10—15 % a quelli del listino, il « Groupement » ha indirizzato il 29 ottobre 1971 una circolare a tutti i suoi clienti per attirare la loro attenzione, prendendo spunto dal caso Pex, sull'obbligo loro imposto nelle condizioni generali di vendita di far rispettare dai loro acquirenti i prezzi imposti.

Da allora, i membri del « Groupement » si rifiutano di rifornire il sig. Pex e l'impresa « International Decor » di Bruxelles, che collabora con lui. Nell'audizione del 18 dicembre 1973, il « Groupement » e i suoi membri hanno dichiarato che nemmeno in futuro avrebbero rifornito il sig. Pex, almeno finchè questi si fosse ostinato a non rispettare le condizioni generali di vendita e non avesse saldato un debito contratto con l'impresa « Papiers peints Brepols S.A. ».

41. In un negozio « self-service » di « G.B. Entreprises S.A. », il « Groupement » ha constatato che

sono state vendute carte da parati acquistate presso i suoi membri a prezzi superiori a quelli indicati nei listini.

42. Il 30 ottobre 1962, gli avvocati De Coninck e Lainé, in nome delle quattro società appartenenti al « Groupement », hanno notificato alla Commissione, a mezzo del modulo B, quanto segue :

- a) l'impresa Rath & Doodeheefver S.A. è stata informata della notificazione tramite invio di una copia (parte I, 2 del modulo);
- b) la parte II, 1 del modulo è stata cancellata;
- c) nella parte II, 2 si legge :
 - fissazione delle caratteristiche di qualità,
 - fissazione dei prezzi, sconti e riduzioni tanto per la vendita che per la rivendita ;
 - definizione del numero d'articoli da includere in ogni categoria annua ;
 - pubblicità collettiva ;
- d) nella parte II, 3 si legge inoltre :
 - a) accordo di base stipulato nel 1922;
 - b) nel 1922 — rinnovabile in tutto o in parte ogni anno ;
 - c) fabbricazione e distribuzione di carte da parati ;
 - d) miglioramento della produzione e della distribuzione dei prodotti ;
- e) nella parte III, 1 alla prima domanda si risponde :

« sì — per quanto riguarda l'applicazione dei prezzi di vendita, del listino sconti, del premio collettivo e delle condizioni generali di vendita. »
Alle altre domande si risponde esplicitamente « no » ;
- f) alla notifica sono allegate le deleghe delle quattro società appartenenti al « Groupement » ; manca il testo del regolamento, delle condizioni generali di vendita e dei listini prezzi.

B. Le obiezioni delle imprese interessate contro gli addebiti della Commissione.

1. Il « Groupement » fa presente che le sue vendite coprono meno del 50 % del mercato belga di carte da parati ; le importazioni sono sempre aumentate dal 1962 ; in particolare, le importazioni dalla Germania sono passate da 610 000 kg per un valore di 15 750 000 fb nel 1962 a 3 044 000 kg per un valore di 155 191 000 fb nel 1972. Dagli otto Stati membri della Comunità sono stati importati nel 1962 1 689 000 kg per un valore di 42 527 000 fb, contro 7 877 200 kg per un valore di 424 133 000 fb nel 1972.

2. Alcune delle clausole contestate dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti del 26 ottobre 1973 avrebbero, secondo il « Groupement », una portata irrilevante o non sarebbero più applicate. Il « Groupement » però non ha dichiarato d'aver abolito tali clausole.

3. Il « Groupement » non insisterebbe più sul rispetto dei prezzi di vendite al pubblico, proibendo ormai soltanto d'affiggere e d'annunciare ribassi. Ciò viene però contraddetto dal listino prezzi e da una lettera del « Groupement » del 22 ottobre 1973 all'impresa « G.B. Entreprises S.A. », in cui si legge :

« Alla vostra società è noto che i membri del nostro "Groupement" fissano dei prezzi per la rivendita dei loro prodotti. Ciononostante, la vostra società li viola deliberatamente. »

4. Il « Groupement » spiega l'incompletezza della notifica col fatto che nel 1962 vi era ancora molta incertezza giuridica. Esso non ha però seguito il suggerimento della Commissione che uno degli avvocati che avevano effettuato la notifica si esprimesse al riguardo durante l'audizione.

II. Valutazione in base all'articolo 85 paragrafo 1 del trattato CEE

A. Il « Règlement d'ordre intérieur du Groupement » (regolamento)

1. considerando che il regolamento è un accordo tra le quattro società appartenenti al « Groupement » e pertanto è un accordo tra imprese ai sensi dell'articolo 85 paragrafo 1 ;

2. considerando che le seguenti disposizioni del regolamento hanno per oggetto di restringere il gioco della concorrenza sul mercato belga delle carte da parati :

- a) la limitazione alle imprese stabilite in Belgio del diritto di partecipare al « Groupement » ; si rende così più difficoltoso l'accesso al mercato belga per le imprese straniere non stabilite in Belgio ;
- b) la fissazione dei prezzi, delle categorie di prezzo e delle qualità nel listino base ;
- c) la fissazione dei « prix de voyage » e dei « prix de carte » ;
- d) lo scambio delle collezioni per controllare l'applicazione del listino base ; questo scambio serve

ad effettuare controlli e perciò a mantenere e a rafforzare le restrizioni di concorrenza convenute ;

- e) l'obbligo d'unificare le condizioni generali di vendita ;
- f) la fissazione dello sconto detto « prime de coopération » ;
- g) il divieto di concedere sconti ;
- h) l'unificazione dei termini di pagamento ;
- i) la fissazione della riduzione per uso personale ;
- j) la fissazione del tasso d'interesse per i finanziamenti ai clienti rivenditori.

Le restrizioni da e) a j) impediscono qualsiasi possibilità per i membri del « Groupement » di stabilire individualmente prezzi e condizioni ;

- k) il divieto di rifornire cooperative d'acquisto e commissionari-venditori o commissionari-acquirenti ; questo divieto ostacola l'attività di quegli imprenditori che, abitualmente, cercano di far calare il livello dei prezzi ;
- l) la fissazione di un quantitativo minimo uniforme per il « prix de voyage » ;
- m) gli accordi sull'inizio, le modalità e la chiusura delle campagne ;
- n) l'accordo sul numero dei campionari (da fornire gratuitamente o meno) ;
- o) la centralizzazione della preparazione dei campionari ;
- p) gli accordi sulla definizione dei « prix de voyage » e dei « prix de carte » ;
- q) la fissazione di un quantitativo minimo per ottenere la qualità d'acquirente ;
- r) il divieto d'effettuare consegne il sabato e la fissazione, di comune accordo, delle date di chiusura annuale dei magazzini ;
- s) la fissazione di date, prezzi e condizioni dei saldi ;
- t) la fissazione della definizione dei grossisti, nonché l'accordo sulla fornitura di campionari ai medesimi.

Gli obblighi da l) a t) disciplinano il comportamento sul mercato, ad esclusione dei prezzi e delle condizioni di vendita. Essi impediscono che un singolo membro del « Groupement » metta indi-

vidualmente a disposizione degli acquirenti migliori servizi e materiale pubblicitario più completo.

- u) la pubblicità collettiva e l'uso collettivo del marchio « Decorgroup », e la contemporanea restrizione della pubblicità individuale dei vari membri.

Quest'obbligo impedisce ai membri del « Groupement » di ricercare un vantaggio concorrenziale mediante la loro pubblicità individuale ;

B. La circolare 619 sulla campagna 1971—1973 (condizioni generali di vendita) e la circolare 620 per gli acquirenti importanti « gros preneurs »

1. considerando che il « Groupement » è un'associazione d'impres e che le circolari 619 e 620, da esso pubblicate, sono decisioni di un'associazione d'impres ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 ;

2. considerando che le disposizioni delle circolari 619 e 620, non appena diventano parte integrante di un contratto concluso fra un membro del « Groupement » e i suoi clienti, costituiscono inoltre un accordo tra impres ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 ;

3. considerando che le seguenti disposizioni della circolare 619 hanno per oggetto di restringere il gioco della concorrenza sul mercato delle carte da parati in Belgio :

- a) l'obbligo di rispettare e d'affiggere i prezzi imposti ;
- b) il divieto d'affiggere prezzi inferiori o sconti ;
- c) l'obbligo di rispettare i prezzi di vendita dei saldi ;
- d) il divieto d'effettuare tagli gratuiti e la determinazione di prezzi per tale operazione ;
- e) l'obbligo di far rispettare da ogni acquirente gli impegni derivanti dalle condizioni generali di vendita ;

4. considerando, inoltre, che la tabella dello sconto detto « prime de coopération » contenuta nelle due circolari 619 e 620 e la cui percentuale è fissata in funzione dell'ammontare totale degli acquisti annuali effettuati presso i membri del « Groupement », ha per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza di tutti gli altri produttori di carte da parati che non appartengono al « Groupement » ; che questo sistema di praticare sconti cumulativi sul fatturato globale ha per effetto di far concentrare le ordinazioni sui membri del « Groupement » ; che il metodo di scaglionare lo sconto sulla base di determinati quantitativi di fatturato totale spinge il cliente, che ha già coperto una parte del suo fabbisogno acquistando dai membri del « Groupement », a concentrare tutti i suoi acquisti sui membri del medesimo allo scopo d'ottenere lo sconto più elevato possibile (cfr. la decisione della Commissione del 29 dicembre 1970, GU n. L 10 del 13 gennaio 1971) ;

che, pertanto, ne consegue che l'applicazione della tabella dello sconto detta « prime de coopération » comporta un trattamento diverso dei « partenaires » commerciali per prestazioni equivalenti ; che un cliente belga, che acquista da un membro del « Groupement » un determinato quantitativo di merce, ottiene, facendo un acquisto supplementare della stessa merce presso un altro produttore belga membro del « Groupement », uno sconto maggiore di quello che otterrebbe un cliente che acquisti carte da parati nella stessa quantità e della stessa qualità del medesimo produttore, ma che effettui l'acquisto supplementare presso un produttore non appartenente al « Groupement » ; che l'acquisto presso un produttore non appartenente al « Groupement » non viene preso in considerazione per stabilire l'ammontare dello sconto da concedere a tale acquirente ;

che se è vero, secondo l'obiezione del « Groupement », che le percentuali progressive della sua tabella di sconti sono molto inferiori a quelle su cui la Commissione si era basata nella sua citata decisione del 29 dicembre 1970, questa obiezione non modifica affatto quella valutazione ; che la tabella di sconti del « Groupement » deve essere vista nel contesto di tutte le altre restrizioni della concorrenza imposte dal « Groupement », le quali costituiscono una totale regolamentazione del mercato che esclude la concorrenza fra i membri del « Groupement » ;

che neppure la comunicazione fatta dal « Groupement », in particolare nella sua lettera del 26 aprile 1974, di tener conto anche degli acquisti di carte da parati di provenienza sia tedesca che di altri paesi della Comunità per il calcolo dello sconto detto « prime de coopération » non può modificare la suddetta valutazione, poichè anche un accordo relativo agli sconti cumulativi che tenga conto di tutti gli acquisti effettuati presso fabbricanti membri e non-membri costituisce una restrizione della concorrenza vietata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, e non soddisfa le condizioni richieste dall'articolo 85, paragrafo 3 (cfr. la decisione della Commissione del 3 luglio 1973, GU n. L 217 del 6 agosto 1973, pag. 34) ;

C. Le circolari 617 V e 617 C

1. considerando che anche queste due circolari sono decisioni di un'associazione d'impres e che, dal momento in cui diventano parte integrante di un contratto tra un membro del « Groupement » e i suoi clienti, costituiscono accordi tra impres ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 ;

2. considerando che le circolari 617 V e 617 C hanno per oggetto d'eliminare la concorrenza in materia di prezzi tra i membri del « Groupement » ;

3. considerando, inoltre che, mediante l'imposizione dei prezzi di rivendita, hanno per oggetto d'eliminare il gioco della concorrenza in materia di prezzi tra

i commercianti di carte da parati ; che non è fondata l'obiezione del « Groupement » e dei suoi membri, secondo la quale essi non praticano più prezzi imposti ma si limitano a vietare l'affissione e l'annuncio di sconti ; che, anche in questo caso, non ne sarebbe modificata la valutazione ; che effettivamente la fissazione collettiva di un prezzo, sia pure meramente indicativo, pregiudica il gioco della concorrenza in quanto consente a ciascun partecipante di prevedere con un grado sufficiente di certezza quale sarà la politica dei prezzi dei suoi concorrenti (cfr. la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 ottobre 1972, cause 8/72, Raccolta della giurisprudenza, vol. XVIII, pagg. 977, 991) ;

D. Il boicottaggio del sig. Pex, commerciante di carte da parati e della società International Decor

1. considerando che la decisione presa dal « Groupement » nell'ottobre 1971 di non rifornire più il sig. Pex e l'International Decor è una decisione di un'associazione d'impresa ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 ;

2. considerando che tale decisione restringe la concorrenza esercitata fino a quel momento da Pex e da International Decor nei confronti di altri commercianti di carte da parati ;

3. considerando che l'obiezione del « Groupement » e dei suoi membri, secondo la quale la decisione di non rifornire più Pex sarebbe giustificata in quanto questi non osserva né condizioni generali di vendita né, in conseguenza, i prezzi imposti e non ne garantisce il rispetto da parte dei suoi clienti è infondata ; che, quindi, le condizioni generali di vendita ed il sistema dei prezzi imposti collettivamente sono violazioni dell'articolo 85, paragrafo 1 ; che Pex può rifiutarsi di rispettarli per non violare egli stesso l'articolo 85, paragrafo 1 ;

che l'altra obiezione, secondo cui Pex avrebbe dei debiti nei confronti della società « Papiers-peints Brepols S.A. », appartenente al « Groupement » non autorizza comunque gli altri membri del « Groupement » a boicottare Pex ; che per quello che riguarda l'impresa « Papiers-peints Brepols S.A. », l'obiezione è, d'altronde, infondata perchè i debiti di Pex nei confronti di quest'impresa risalgono ad una data in cui l'impresa summenzionata, attraverso la sua circolare del 4 ottobre 1971, aveva invitato a boicottare il sig. Pex, avviando così l'azione che ha portato, il 29 ottobre 1971, alla decisione del « Groupement » di boicottarlo (prima fattura non saldata : 29 giugno 1971, con scadenza : 30 settembre 1971 ; seconda fattura non saldata : 30 agosto 1971, con scadenza : 30 novembre 1971) ;

che l'ultima obiezione del « Groupement », secondo cui la « G.B. Entreprise S.A. », rifornita da Pex, non rispetta i prezzi fissati dal « Groupement » stesso e non osserva il divieto d'affiggere sconti, è infondata, anche se « G.B. Entreprises S.A. », in alcuni casi, ha chiesto al pubblico prezzi superiori a quelli

fissati ; infatti detta impresa è libera di stabilire i suoi prezzi come meglio crede ;

E. Pregiudizio al commercio tra Stati membri

considerando che le disposizioni contenute nel regolamento e le decisioni che si fondano su di esso possono pregiudicare il commercio tra Stati membri ;

che ciò risulta già dal fatto che l'accordo e le decisioni in causa si riferiscono anche a carte da parati fabbricate all'estero e vendute in Belgio dai membri del « Groupement » ; che, inoltre, il sistema di sconti cumulativi sul fatturato totale ostacola l'importazione di carte da parati in Belgio ; che l'accordo e le decisioni basate su di esso pregiudicano direttamente la libertà degli scambi tra Stati membri in modo tale da compromettere la realizzazione delle finalità di un mercato comune ; che un'intesa che abbracci l'intero territorio di uno Stato membro ha, per sua natura, l'effetto di rinforzare le compartimentazioni di carattere nazionale e, di conseguenza, ostacola la penetrazione economica voluta dal trattato proteggendo i prodotti nazionali (cfr. sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 ottobre 1972, causa 8/72, raccolta della giurisprudenza, vol. XVIII, pag. 991) ;

III. Valutazione in base all'articolo 85, paragrafo 3

considerando che l'articolo 85 paragrafo 3 è inapplicabile perchè non si vede come l'accordo e le decisioni su esso basate possano contribuire al miglioramento della produzione e della distribuzione di carte da parati ; che, inoltre, tale accordo e tali decisioni rivolte a mantenere artificiosamente alto il livello dei prezzi delle carte da parati in Belgio mediante accordi collettivi sui prezzi e grazie all'effetto negativo che il sistema di sconti cumulativi sul fatturato globale esercita sulle importazioni, di modo che i consumatori non solo non ne traggono alcun beneficio, ma, al contrario, ne vengono danneggiati ;

considerando che a questo il « Groupement » ha obiettato che il suo sistema di categorie di qualità facilita la scelta del consumatore tra molte centinaia di campioni che costituiscono l'offerta, contribuendo pertanto al miglioramento della distribuzione ; che la Commissione non ne esclude l'eventualità ; che i membri del « Groupement » sono liberi di stipulare sconti sulle categorie di qualità senza alcun riferimento a prezzi e di notificarli alla Commissione che controllerà se sussistono le condizioni richieste dall'articolo 85, paragrafo 3 ; che, tuttavia, finchè le categorie di qualità rappresentano solo una piccola parte — che può essere certamente valutata positivamente —

mente — di un sistema di disciplina del mercato vietato nel suo complesso dall'articolo 85, paragrafo 1, la Commissione non può procedere ad una loro valutazione separata, senza una richiesta in proposito da parte delle imprese interessate; che queste ultime invece, hanno insistito sino alla fine dell'audizione sul mantenimento di tutto il loro sistema;

IV. Applicazione degli articoli 3 e 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17

1. considerando che il « Groupement » ed i suoi membri, in virtù dell'articolo 15, paragrafo 5 del regolamento n. 17, non sono passibili di ammende per tutti i comportamenti che restano nei limiti dell'attività descritta nella notifica;

2. considerando che la Commissione prescinde dal problema di sapere se i membri del « Groupement », nel notificare i loro accordi e decisioni, erano in buona fede oppure se essi hanno tentato di nascondere alla Commissione la portata reale della regolamentazione di mercato molto dettagliata esistente, adottando di proposito una formulazione molto vaga e tacendo deliberatamente l'esistenza di accordi e di decisioni scritte; che, in ogni caso, la Commissione ritiene che questo boicottaggio collettivo vada al di là dei limiti d'attività figuranti nella notifica; che essa, quindi, fissa delle ammende nei confronti dei membri del « Groupement » soltanto in funzione del boicottaggio constatato; che, per il resto, basta decidere, in virtù dell'articolo 3 del regolamento n. 17, che deve esser messo fine immediatamente agli accordi e decisioni vietati dall'articolo 85, paragrafo 1;

3. considerando che, per fissare l'entità delle ammende, la Commissione deve tener conto, oltre che della gravità, anche della durata dell'infrazione; che il boicottaggio collettivo è una delle infrazioni più gravi alle regole di concorrenza, in quanto mira ad eliminare un concorrente scomodo; che esso costituisce un'infrazione intenzionale all'articolo 85 paragrafo 1;

che l'infrazione in causa dura dall'ottobre 1971; che costituisce una circostanza particolarmente aggravante il fatto che le imprese interessate insistano nel loro atteggiamento malgrado siano state avvertite dell'illegalità del loro comportamento dapprima da una sentenza del « Tribunal de Commerce » di Nivelles ed in seguito dalla comunicazione degli addebiti della Commissione del 26 ottobre 1973;

che nel fissare l'ammontare delle ammende la Commissione ha, inoltre, tenuto conto della situazione delle imprese interessate nel settore delle carte da parati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il « Règlement d'ordre intérieur » del « Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique », del luglio 1971, le circolari 619, 620, 617 C e 617 V e la decisione di non fornire carte da parati al commerciante Pex ed all'impresa International Decor costituiscono infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

La domanda d'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, è respinta.

Articolo 3

Il « Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique » e le imprese menzionate nell'articolo 5, punti da 1 a 4, sono obbligati a porre immediatamente termine alle infrazioni constatate di cui all'articolo 1.

Articolo 4

1. Per il boicottaggio collettivo sono inflitte:

- a) all'impresa « S.C. Usines Peters Lacroix S.A. » un'ammenda di 135 000 (centotrentacinquemila) unità di conto, pari a 6 750 000 (sei milioni settecentocinquantomila) franchi belgi;
- b) all'impresa « Les Papeteries de Genval S.A. » un'ammenda di 120 000 (centoventimila) unità di conto, pari a 6 000 000 (sei milioni) di franchi belgi;
- c) all'impresa « Ets. Vanderborgh Frères S.A. » un'ammenda di 36 000 (trentaseimila) unità di conto, pari a 1 800 000 (un milione ottocentomila) franchi belgi;
- d) all'impresa « Papiers Peints Brepols S.A. » un'ammenda di 67 500 (sessantasettemilacinquecento) unità di conto, pari a 3 375 000 (tre milioni trecentosettantacinquemila) franchi belgi.

2. La presente decisione costituisce titolo esecutivo per le imprese summenzionate, in conformità alle disposizioni dell'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 5

Il « Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique », av. Louise 138, 1050 Bruxelles e le seguenti imprese:

1. S.C. Usines Peters-Lacroix S.A.
Dobbelenberg 9
1130 Bruxelles
2. Les Papeteries de Genval S.A.
rue de Rixensart
1320 Genval
3. Ets. Vanderborgh Frères S.A.
rue de l'Ecuyer 52
1000 Bruxelles

4. Papiers-peints Brepols S.A.
Lindekens 44—46
2300 Turnhout

sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1974

relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/28.374
— Advocaat Zwarte Kip)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(74/432/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la domanda presentata il 27 dicembre 1973, dal signor J. Soenen Bouckaert, commerciante di Rumbek, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 17,

vista la decisione d'iniziare il procedimento in applicazione dell'articolo 3 del regolamento n. 17, adottata dalla Commissione il 6 febbraio 1974,

dopo aver sentito le imprese interessate, conformemente all'articolo 19 paragrafo 1 del regolamento n. 17 ed alle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE ⁽²⁾,

visto il parere emesso il 29 maggio 1974 dal comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti, conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17,

I. I fatti

considerando che i fatti possono riassumersi come segue :

Il 29 aprile 1920 la società N.V. Handelsmaatschappij v/h J.A. Van Olffen, di Rotterdam — ora società B.V. Olffen, di Hattem — (in appresso denominata « Van Olffen »), ha depositato vari disegni e marchi concretizzanti nella denominazione Advocaat Zwarte Kip ;

il 17 febbraio 1938, Van Olffen ha concluso con M.A.C. Thissen, di Bruxelles, (in appresso denominato « Thissen ») un accordo denominato di ces-

sione di marchio ; per mezzo di tale accordo Van Olffen cedeva a Thissen tutti i diritti sul marchio Advocaat Zwarte Kip di modo che Thissen in seguito sarebbe stato il solo a poter utilizzare tale marchio in Belgio e nel Lussemburgo ed a poter vendere i prodotti Advocaat di sua fabbricazione muniti di tale marchio purché ne venisse salvaguardato il buon nome ; con quest'accordo veniva trasferito a Thissen anche il « goodwill », cioè la ricetta del prodotto in questione ;

Van Olffen, che attualmente è controllata al 100 %, tramite una società fiduciaria, dalla N.V. Heineken di Amsterdam la quale nel corso dell'anno 1971 ne aveva già acquistata una partecipazione d'oltre il 25 %, produce e smercia sul mercato olandese il liquore all'uovo in appresso denominato (« advocaat »), munito del marchio Advocaat Zwarte Kip ;

il 14 febbraio 1967, Thissen ha concluso con il signor C.I. Nolet de Brauwere van Steeland, di Vilvorde (in appresso denominato « Nolet »), con il quale s'era associato, un accordo per mezzo del quale quest'ultimo ha surrogato Thissen nei diritti da questi acquisiti con l'accordo del 17 febbraio 1938 ;

il 27 luglio 1955, Nolet ha conferito la sua azienda e tutti i suoi marchi alla società P.V.B.A. Cinoco di Vilvorde, da lui creata e divenuta in seguito società N.V. Cinoco, di Bruxelles (qui appresso denominata « Cinoco ») ;

la società Cinoco fabbrica e vende bevande alcoliche in Belgio e nel Lussemburgo ; dal 1972 il gruppo Stella Artois ha una partecipazione minoritaria d'oltre il 25 % nel capitale della Cinoco ;

il 25 febbraio 1971, Van Olffen ha rinnovato il deposito, valido per il Benelux, del marchio Advocaat Zwarte Kip, dichiarando di godere di un diritto esclusivo sullo stesso per vari prodotti eccezion fatta per il liquore advocaat in Belgio e nel Lussemburgo ;

il 20 luglio 1971, Cinoco ha provveduto a rinnovare, con un deposito Benelux per il Belgio ed il Lussemburgo, il marchio Advocaat Zwarte Kip che essa aveva depositato il 20 dicembre 1966 presso la cancelleria del Tribunal de commerce di Bruxelles ;

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.⁽²⁾ GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

gli articoli 32 e 33 della Convenzione Benelux, vertenti in tema di marchi, regolano il regime dei diritti acquisiti; l'articolo 33 dispone che allorché un marchio, ai sensi dell'articolo 32, è di proprietà di diversi titolari siti in due o tre paesi del Benelux, il titolare del marchio in uno di tali paesi non può opporsi all'importazione nel suo paese di un prodotto munito d'un marchio siffatto proveniente da un altro dei paesi del Benelux né esigere un risarcimento a causa di detta importazione qualora l'apposizione del marchio sia stata effettuata dal titolare del paese di provenienza o con il suo consenso ed esistano tra i titolari interessati dei legami d'ordine economico relativi allo sfruttamento del prodotto di cui trattasi;

l'8 febbraio 1971, il signor J. Soenen-Bouckaert, commerciante di Rumbekke (qui appreso denominato « Soenen »), ha acquistato presso un rivenditore con sede nei Paesi Bassi un certo quantitativo di advocaat prodotto e messo in circolazione da Van Olffen munito del marchio Advocaat Zwarte Kip e l'ha importato quindi in Belgio;

il 27 agosto 1971, Cinoco ha convenuto in giudizio Soenen davanti al Tribunal de Commerce di Courtrai, allo scopo di ottenere la condanna per contraffazione del marchio e del disegno Advocaat Zwarte Kip e il conseguente divieto dell'uso di essi; con sentenza del 24 maggio 1973 il Tribunal de Commerce di Courtrai ha accolto detta domanda senza prendere in considerazione le disposizioni del trattato istitutivo della CEE; questa sentenza ha per effetto di consentire una protezione territoriale assoluta; il 30 luglio 1973 Soenen ha interposto appello avverso questa sentenza avanti la Corte d'appello di Gand ed il relativo procedimento è stato sospeso;

la portata dell'accordo comportante la separazione dei mercati fu confermata tra le parti con lettere del 25 marzo e 13 ottobre 1971, dell'8 giugno 1972 e del 1° giugno, 19 giugno e 31 luglio 1973; in particolare la lettera inviata il 13 ottobre 1971 da Van Olffen in risposta alla lettera di Cinoco del 25 marzo 1971 recita: *Wij verzekeren U echter, dat wij al het mogelijke zullen doen om te voorkomen dat onze Advocaat vanuit Nederland naar België geleverd wordt* » ⁽¹⁾;

Van Olffen mette in vendita nei Paesi Bassi del liquore all'uovo (advocaat) munito del marchio Advocaat Zwarte Kip; dal luglio 1973, Van Olffen produce almeno una parte del liquore all'uovo (advocaat) smerciato dalla società Cinoco sui mercati belga e lussemburghese; su domanda di Cinoco, l'advocaat consegnato da Van Olffen è stato differenziato sia nella composizione che nella gradazione alcolica e

nella presentazione da quello correntemente venduto da Van Olffen nei Paesi Bassi;

Van Olffen indica la gradazione alcolica dell'advocaat sulle sue bottiglie e le bottiglie importate da Soenen recavano l'indicazione di 14 3/4° d'alcool; Cinoco invece non indica la gradazione alcolica dell'advocaat sulle sue bottiglie, ma differenzia le sue bottiglie da quelle di Van Olffen aggiungendovi un'etichetta recante il suo indirizzo e ciò anche quando si tratta di advocaat prodotto da Van Olffen e venduto da Cinoco in Belgio e nel Lussemburgo;

II. Motivi

considerando che ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, sono incompatibili con il Mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

considerando che il fatto di vietare in uno Stato membro il commercio d'un prodotto legalmente munito d'un marchio in un altro Stato membro per il solo motivo che in detto primo Stato esiste un identico marchio della medesima origine, è incompatibile con le disposizioni sulla libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune, cioè a dire con gli articoli 30 e 36 del trattato CEE; che peraltro fino a che le imprese invocano, in materia di diritto di marchio, principi non conformi al trattato CEE l'articolo 85 del trattato resta applicabile a condizione che ricorrano gli elementi costitutivi dell'infrazione ivi prevista e, in particolare, che tra i titolari attuali intercorrano legami giuridici, finanziari, tecnici ed economici ⁽²⁾;

considerando che i prodotti fabbricati dal titolare originario olandese del marchio ed importati da esso o da terzi in Belgio e nel Lussemburgo, non possono essere considerati prodotti contraffatti; che, d'altro canto, la presente decisione della Commissione non impedirà a Cinoco di far vietare, invocando il suo diritto sul marchio Advocaat Zwarte Kip, l'importazione e l'offerta di prodotti contraffatti ⁽³⁾; che il diritto di marchio non è quindi posto in discussione quanto alla sua esistenza;

considerando che Van Olffen, Thissen, Nole e Cinoco sono imprese ai sensi dell'articolo 85 e che l'accordo concluso nel 1938 nel quale le parti origi-

⁽¹⁾ Traduzione: « Vi assicuriamo tuttavia che faremo tutto il possibile per evitare che il nostro advocaat venga esportato dai Paesi Bassi verso il Belgio ».

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 1974, nella causa 192/73, non ancora pubblicata nella raccolta precitata.

⁽³⁾ Decisione della Commissione del 29 settembre 1964, Grundig/Consten, in GU n. 161 del 20 ottobre 1964, pag. 2545/62.

narie sono state surrogate è dunque suscettibile d'entrare nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 ;

considerando che gli accordi conclusi prima dell'entrata in vigore del trattato istitutivo della CEE ma che producono degli effetti posteriori a tale data, possono entrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 85 ; che, benché i termini di detto accordo riguardino la cessione del marchio Advocaat Zwarte Kip, l'accordo stesso nonché gli avvenimenti posteriori, quali le surrogazioni delle parti, le successive registrazioni dei marchi effettuate dalle due parti, i loro scambi di lettere e l'azione intentata da Cinoco, dimostrano che l'accordo del 1938 aveva per oggetto una compartimentazione dei mercati e che in ogni caso attualmente produce tale effetto ;

considerando che l'accordo di cui trattasi, in quanto il marchio Advocaat Zwarte Kip è utilizzato per impedire l'importazione dell'advocaat munito dello stesso marchio Advocaat Zwarte Kip, ha dunque per effetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, dal momento che esso in particolare priva le parti ed i rivenditori olandesi della possibilità di esportare liberamente i prodotti in questione nel Belgio e nel Lussemburgo, con conseguente limitazione dell'offerta su tali mercati, ed impedisce ai rivenditori belgi e lussemburghesi d'importare i prodotti muniti dello stesso marchio Advocaat Zwarte Kip ; che la separazione dei mercati che ne consegue restringe il gioco dell'offerta e della domanda ;

considerando che, per quanto concerne la sensibilità della restrizione, è opportuno rammentare che Cinoco ha invocato l'applicazione della comunicazione della Commissione del 1970, relativa agli accordi d'importanza minore ⁽¹⁾ ; che è d'uopo rammentare che questa comunicazione ha un valore indicativo ; che in ogni caso l'accordo non soddisfa le condizioni stabilite in quella comunicazione a favore delle piccole e medie imprese ;

considerando che Van Olffen gode dell'appoggio finanziario e commerciale della società N.V. Heineken che lo controlla al 100 %, e che occupa un posto importante tra i produttori di bevande alcoliche nel Benelux ; che una simile relazione, anche se un po' meno pronunciata, esiste tra Cinoco e Stella Artois ; che le parti detengono delle posizioni non trascurabili sul mercato del Benelux dell'advocaat ; che ciò nondimeno v'è luogo d'esaminare se la restrizione della concorrenza è sensibile ; che sebbene Soenen effettuasse l'importazione di piccole quantità di

advocaat, l'erezione tra gli Stati membri di barriere basate sul diritto di marchio può bloccare l'importazione di quantità molto importanti di prodotti ; che la restrizione potenziale della concorrenza che ne deriva è di conseguenza molto sensibile ; che l'accordo in questione ha quindi per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune in modo sensibile ;

considerando che Cinoco ha obiettato che la separazione dei mercati sarebbe giustificata da una differenza di qualità tra i prodotti in questione ; che, segnatamente, l'advocaat importato da Soenen avrebbe una gradazione alcoolica di circa 14° mentre quello fabbricato da Cinoco avrebbe una gradazione alcoolica di 18° ; che nel frattempo Cinoco ha portato la gradazione alcoolica dei suoi prodotti a 16° ; che tuttavia una differenza di qualità non può giustificare una separazione dei mercati ; che l'offerente ha la possibilità d'indicare sulla confezione la composizione del prodotto, la sua gradazione alcoolica e la sua origine ; che del resto Van Olffen ha indicato la gradazione alcoolica sulle sue bottiglie e Cinoco indicava l'origine dei prodotti venduti da lui sulle sue bottiglie ; che il consumatore può quindi essere indotto in errore solo se l'offerente trascura d'indicare l'origine del prodotto o le sue componenti ; che nella fattispecie l'importazione da parte di Soenen dell'advocaat fabbricato e messo in circolazione da Van Olffen non ha danneggiato gli interessi del consumatore ma piuttosto ha avvantaggiato i consumatori consentendo loro d'acquistare dell'advocaat fabbricato con i nuovi procedimenti utilizzati da Van Olffen e per di più ad un prezzo inferiore ; che, inoltre, il consumatore deve essere libero di decidere a suo piacimento se lasciarsi influenzare nelle sue scelte dalle differenze di qualità eventualmente esistenti ;

considerando che l'accordo in esame ha parimenti per effetto di pregiudicare il commercio tra Stati membri tramite la separazione dei mercati di alcuni di essi, ovverossia dei Paesi Bassi da un lato e del Belgio e del Lussemburgo dall'altro, dal momento che vengono impediti le importazioni sia in Belgio che in Lussemburgo di prodotti originari dei Paesi Bassi e muniti dello stesso marchio, il che è suscettibile di pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati membri in un senso che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico tra Stati membri ;

considerando che, una cessione di marchio sfugge al divieto di cui all'articolo 85 solo se, onde evitare una compartimentazione del mercato, essa ha luogo in condizioni che consentono di contemperare l'esercizio generale dei diritti di marchio nell'ambito della Comunità con il rispetto della concorrenza e del-

(1) GU n. C 64 del 2. 6. 1970.

l'unità del mercato ⁽¹⁾; che, nella fattispecie, l'accordo ha per effetto di separare i mercati interessati; che è il caso d'opporsi a tali effetti allo scopo di salvaguardare l'unità del mercato; che la presente decisione non concerne dunque l'accordo di cessione di marchio ad un'altra impresa in sé, ma quella parte della sua portata tuttora attuale che attiene alla separazione dei mercati;

considerando che l'accordo concluso nel 1938 soddisfa dunque le condizioni d'applicabilità dell'articolo 85 paragrafo 1 del trattato CEE;

considerando che, ai termini dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, le disposizioni dell'articolo 85 paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di imprese ed a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione dei prodotti ed a promuovere il progresso tecnico economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi;

considerando che, l'accordo in esame non è stato notificato alla Commissione conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17/62 del Consiglio; che inoltre esso non è dispensato dall'onere della notificazione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 paragrafo 2 e dell'articolo 4, paragrafo, 2 b), di detto regolamento, dato che esso ha per effetto di impedire al venditore ed ai terzi di importare e di esportare liberamente prodotti muniti dello stesso marchio all'interno della Comunità;

considerando che, anche se fosse esente dalla notificazione, tale accordo non potrebbe godere delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, non essendo soddisfatte le condizioni prescritte da tale paragrafo; che segnatamente esso non contribuisce a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti né a

promuovere il progresso tecnico ed economico così come previsto dall'articolo 85, paragrafo 3; che al contrario esso ha per effetto d'ostacolare la distribuzione dell'advocaat;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 17/62, la Commissione può, se essa constata, su domanda, un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato, obbligare mediante decisione le imprese interessate a porre fine alla infrazione constatata; che la Commissione, sulla base delle considerazioni formulate più sopra intende obbligare le imprese interessate a porre immediatamente fine a questa infrazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo concluso il 17 febbraio 1938 relativo all'uso del marchio Advocaat Zwarte Kip nei Paesi Bassi, in Belgio e nel Granducato del Lussemburgo, costituisce, in tanto in quanto ha per effetto d'impedire l'importazione dei prodotti, muniti dello stesso marchio Advocaat Zwarte Kip un'infrazione dell'articolo 85 paragrafo 1 del trattato CEE e non integra le condizioni d'applicazione del paragrafo 3 di quest'articolo.

Articolo 2

La B.V. Van Olffen, di Hattem e la S.A. Cinoco, di Bruxelles, devono porre immediatamente fine all'infrazione constatata all'articolo 1, astenendosi dall'impedire la libera circolazione dei prodotti muniti del medesimo marchio Advocaat Zwarte Kip tra i Paesi Bassi, il Belgio ed il Granducato del Lussemburgo.

Articolo 3

Le seguenti imprese:

- Van Olffen B.V. di Hattem,
- Cinoco S.A. di Bruxelles.

sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 18 febbraio 1971, nella causa 40/70 R XVII, 82.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1974

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/26.602 — FRUBO)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(74/433/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento n. 26 del Consiglio del 4 aprile 1962 ⁽²⁾ relativo all'applicazione di talune regole di concorrenza alla produzione ed al commercio dei prodotti agricoli, in particolare l'articolo 2,

vista la domanda presentata l'8 febbraio 1968, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 b) del regolamento n. 17, dall'impresa « Govers en Zonen » di Amsterdam (Paesi Bassi),

vista la domanda presentata il 2 gennaio 1970, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 26, dalla « Nederlandse Vereniging voor de Fruit- en Groentenimporthandel » dell'Aia (Paesi Bassi) e dal « Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander geïmporteerd fruit "FRUBO" » dell'Aia (Paesi Bassi), relativamente all'accordo concluso nel 1952 tra queste due associazioni e modificato il 1° febbraio 1961, il 15 febbraio 1965, il 1° agosto 1968, il 15 marzo 1972 ed il 21 febbraio 1974,

vista la notifica di tale accordo effettuata il 21 aprile 1972 dalle due summenzionate associazioni, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17,

vista la domanda presentata il 5 ottobre 1973, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 b) del regolamento n. 17, da ventidue imprese olandesi appartenenti al « Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander geïmporteerd fruit "FRUBO" »,

sentite le imprese ed associazioni d'impresa interessate, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 ed alle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE del 25 luglio 1963 ⁽³⁾,

visto il parere del comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti, ottenuto, conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17, il 26 aprile 1974,

I

1. considerando che nel 1952 la « Nederlandse Vereniging voor de Fruit- en Groentenimporthandel (qui di seguito denominata « associazione degli importatori ») ed il « Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander geïmporteerd fruit "FRUBO" » (qui di seguito denominato « associazione dei grossisti ») hanno concluso un accordo relativo alla vendita all'incanto nei Paesi Bassi degli agrumi freschi e delle mele e pere di origine non europea (qui di seguito denominati « frutta ») e che tale accordo è stato in seguito modificato il 1° febbraio 1961, il 15 febbraio 1965 ed il 1° agosto 1968 ;

considerando che, a seguito di una prima comunicazione degli addebiti, indirizzata loro il 12 novembre 1969, le due summenzionate associazioni hanno modificato, il 15 marzo 1972, alcune clausole dell'accordo riguardanti in particolare le condizioni d'accesso alle vendite all'incanto che, nella comunicazione degli addebiti, erano state ritenute incompatibili con le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 ; che, in seguito, esse hanno notificato alla Commissione, in data 21 aprile 1972, l'accordo così modificato ; che, dopo aver ricevuto la seconda comunicazione degli addebiti, che era stata loro indirizzata il 19 novembre 1973, le associazioni interessate hanno proceduto, il 21 febbraio 1974, ad una nuova modifica delle disposizioni dell'accordo relative all'obbligo di commercializzare la frutta esclusivamente mediante le vendite all'incanto ;

considerando che, dopo l'ultima modifica, le disposizioni principali dell'accordo sono le seguenti :

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.⁽²⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62.⁽³⁾ GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

- a) la partecipazione alle vendite all'incanto che hanno luogo a Rotterdam è vietata senza l'autorizzazione della « Commissie Importveilingen » (Commissione per le vendite d'importazione all'incanto), la quale è incaricata di far osservare le disposizioni dell'accordo ed è composta da tre membri dell'associazione degli importatori e da tre membri dell'associazione dei grossisti (articoli 2, 3 e 54 dell'accordo); gli importatori ammessi alle vendite all'incanto possono, tuttavia, autorizzare grossisti stranieri a partecipare a tali vendite, ma esclusivamente per acquisti in transito (articolo 5);
- b) l'autorizzazione a partecipare alle vendite all'incanto in qualità di venditore è rilasciata, su domanda, a qualsiasi importatore stabilito nella CEE che :
- qualora non sia membro dell'associazione degli importatori, si sia impegnato per iscritto, nei confronti di detta associazione e dell'associazione dei grossisti, a rispettare le disposizioni dell'accordo, e
 - abbia depositato a favore di tali due associazioni, se questa condizione è richiesta dalla « Commissie Importveilingen », una garanzia bancaria di 10 000 fiorini (articolo 2);
- c) l'autorizzazione a partecipare alle vendite all'incanto in qualità di acquirente è rilasciata, su domanda, a qualsiasi grossista di ortofruttili stabilito nei Paesi Bassi che :
- qualora non sia membro dell'associazione dei grossisti, si sia impegnato per iscritto, nei confronti di detta associazione e dell'associazione degli importatori, a rispettare le disposizioni dell'accordo, e
 - abbia esercitato, per almeno un anno prima della presentazione della domanda, un'attività di grossista in agrumi e, in questa qualità, abbia regolarmente venduto detti prodotti per tale periodo (articolo 3);
- tali condizioni non sono richieste ai grossisti che non sono stabiliti nei Paesi Bassi e che, pertanto, non vendono regolarmente agrumi in tale paese;
- d) agli importatori ed ai grossisti ammessi a partecipare alle vendite all'incanto di Rotterdam è vietato vendere nei Paesi Bassi, tranne che mediante vendite all'incanto, d'importazione, gli agrumi freschi prodotti al di fuori della CEE, nonchè le mele e le pere non originarie dell'Europa, se non sono state ancora cendute ad una vendita all'incanto d'importazione (articolo 9, paragrafo 1); a questa regola è prevista una deroga nel caso in cui la frutta di cui al primo paragrafo sia acquistata presso un importatore od un grossista stabilito in un altro Paese membro della CEE, dal quale questa frutta sia stata effettivamente spedita, sdoganata e scaricata (articolo 9, paragrafo 2) ⁽¹⁾; l'acquirente che si avvale del disposto del paragrafo 2 deve poter dimostrare, su richiesta della « Commissie Importveilingen », che sono state rispettate le condizioni fissate in questo paragrafo (articolo 9, paragrafo 3); »
- e) l'obbligo di vendere ed acquistare la frutta in una vendita all'incanto d'importazione non si applica alle seguenti operazioni :
- vendite ed acquisti in transito;
 - vendite a fabbriche,
 - vendite di frutta in stato tale da non poter essere ragionevolmente presentata alle vendite all'incanto,
 - vendite di frutta dolce se in quantitativi minimi (articolo 11);
- f) le vendite all'incanto di Rotterdam hanno luogo regolarmente ogni settimana il lunedì, martedì, e mercoledì alle ore 11; la frutta può essere messa in vendita soltanto se i quantitativi sono stati comunicati in anticipo mediante avviso di vendita pubblica od iscrizione in un apposito catalogo; la vendita di quantitativi maggiori è autorizzata soltanto nella misura del 20 % del quantitativo dichiarato e se ne è stata data comunicazione prima dell'inizio della vendita;
- g) per quel che riguarda l'organizzazione di queste vendite all'incanto, l'accordo prevede inoltre tutta una serie di disposizioni di carattere tecnico relative, tra l'altro, ai campioni della frutta messa in vendita (prelievo ed esposizione), agli ispettori incaricati di verificare lo stato della frutta, i quantitativi posti in vendita ed il prelievo di campioni, alle vendite dette « cieche », che sono vendite di frutta i cui campioni non hanno potuto essere esposti in tempo, alle condizioni di consegna delle merci vendute;
- h) la « Commissie Importveilingen » può infliggere a coloro che non osservano le disposizioni dell'accordo le seguenti sanzioni :
- biasimo,
 - comunicazione dell'infrazione alle persone partecipanti all'accordo,
 - ammenda fino a 10 000 fiorini,

(¹) Il 24 giugno 1974, le associazioni in causa hanno informato per telex la Commissione, che in occasione delle loro prossime assemblee generali, sarà proposta la soppressione del termine « scaricata » e che nel frattempo, anticipando tale decisione formale, la condizione dello scarico non sarà più richiesta.

- divieto, per un certo periodo, di partecipare alle vendite all'incanto,
- esclusione dalle vendite all'incanto ;

2. considerando che fino al 21 febbraio 1974 le disposizioni previste dai precedenti articoli 9 e 10 dell'accordo proibivano ai grossisti che partecipavano alle vendite all'incanto di Rotterdam d'approvvigionare il mercato olandese mediante acquisti effettuati negli altri Stati membri della Comunità, ad eccezione degli agrumi acquistati alla vendita all'incanto d'Anversa ;

3. considerando che le frutta smerciate alle vendite all'incanto di Rotterdam sono principalmente agrumi, dato che le mele e le pere di origine non europa sono importate soltanto in piccoli quantitativi ; che l'80 % circa degli agrumi consumati nei Paesi Bassi passano attraverso il canale delle vendite all'incanto di Rotterdam ; che nove importatori stabiliti nei Paesi Bassi partecipano regolarmente a tali vendite in qualità di venditori, mentre gli importatori stabiliti in altri Paesi della CEE non vi partecipano che raramente ; che il numero dei grossisti che si riforniscono alle suddette vendite all'incanto è di circa trecentocinquanta, il che rappresenta la quasi totalità dei grossisti che hanno per attività principale la vendita di frutta nei Paesi Bassi ;

4. considerando che i quantitativi d'agrumi commercializzati alle vendite all'incanto di Rotterdam sono molto rilevanti e che essi sono smerciati non soltanto sul mercato olandese, ma anche su quello tedesco e, in misura minore, sui mercati di altri Stati membri della CEE ; che gli agrumi offerti a queste vendite all'incanto offrono una grande scelta per quel che riguarda l'origine e le varietà e che i prezzi ivi registrati sono generalmente inferiori a quelli riscontrati negli altri Paesi della Comunità ; che, tuttavia, non è certo che gli agrumi venduti a Rotterdam presentino, per quel che riguarda i vari paesi d'origine, la stessa qualità e lo stesso grado di freschezza di quelli offerti sugli altri grandi mercati d'importazione della CEE ; che quest'aspetto della qualità e del grado di freschezza della frutta tende ad assumere un ruolo sempre più determinante nella scelta dei consumatori e dei distributori olandesi, specialmente a causa della crescente concorrenza degli agrumi spagnoli che possono essere consegnati sul mercato olandese molto più rapidamente (ferrovia) degli agrumi provenienti da località più lontane (mare) ; che, d'altra parte, la Commissione ha potuto constatare che un certo numero di grossisti ammessi a partecipare alle vendite all'incanto non sempre si attengono alle disposizioni dell'accordo, poichè acquistano occasionalmente agrumi nei paesi terzi od in altri Stati membri della CEE, senza passare per le vendite all'incanto di Rotterdam, cosa che non farebbero se non ci fosse un reale interesse economico ;

II

1. considerando che le disposizioni dell'accordo, concluso tra due associazioni d'impresе, sono di fatto direttamente vincolanti per le imprese che partecipano alle vendite all'incanto di Rotterdam e sono da queste applicate ; che tale accordo deve quindi essere considerato un accordo tra imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato ;

2. considerando che, nella sua attuale versione, l'accordo contiene alcune disposizioni che hanno per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune ; che, infatti, l'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo vieta agli importatori ed ai grossisti autorizzati a partecipare alle vendite all'incanto di Rotterdam di vendere, al di fuori di tali vendite all'incanto, gli agrumi prodotti nei paesi terzi e le mele e pere prodotte al di fuori dell'Europa, se questa frutta è destinata al consumo interno olandese e non è stata né venduta od acquistata in una vendita all'incanto di frutta importata, né acquistata dopo sdoganamento e scarico ⁽¹⁾ presso un importatore od un grossista la cui sede sia in un altro Stato membro ;

considerando che, di fatto, questo divieto restringe soprattutto la libertà d'approvvigionamento dei grossisti che partecipano alle vendite all'incanto di Rotterdam, e quindi la loro capacità concorrenziale, poichè esso impedisce loro di diventare essi stessi importatori e li costringe ad approvvigionarsi principalmente alle vendite all'incanto di Rotterdam quando si tratti d'agrumi provenienti da paesi terzi e destinati al consumo olandese ; che, sebbene l'articolo 9, paragrafo 1 non escluda la possibilità d'approvvigionarsi anche nelle altre vendite all'incanto di frutta importata nella CEE, cioè nelle vendite pubbliche d'importazione d'Anversa e d'Amburgo, sta di fatto che questi altri due mercati di vendita all'incanto offrono possibilità molto esigue d'approvvigionamento ; che, d'altra parte, anche se l'articolo 9, paragrafo 2, consente ai grossisti olandesi d'effettuare acquisti presso imprese stabilite in altri Stati membri della CEE, occorre osservare che le condizioni richieste per tali acquisti sono così restrittive da impedire praticamente la realizzazione di queste operazioni ;

che, in effetti, da queste condizioni deriva che i grossisti olandesi possono inviare nei Paesi Bassi la frutta, proveniente dai paesi terzi e che essi hanno acquistato in altri Stati membri, soltanto dopo sdoganamento e scarico ⁽¹⁾ in questi paesi ; che è quindi vietato a questi grossisti olandesi di inviare nei Paesi Bassi frutta proveniente da paesi terzi che essi stessi abbiano importato in un altro Stato membro o che non sia stata già sdoganata e scaricata ⁽¹⁾ da un

⁽¹⁾ Vedasi nota (1) pag. 17.

importatore o da un grossista con sede in un altro Stato membro; che gli effetti restrittivi di queste condizioni non sono modificati in modo sensibile dalla soppressione dell'obbligo di scarico in un altro Stato membro, dato che sussisterebbe comunque il divieto di commercializzare nei Paesi Bassi frutta proveniente da un paese terzo che il grossista olandese medesimo avesse importata; che è quindi evidente che le disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo restringono effettivamente la libertà d'approvvigionamento dei grossisti che partecipano alle vendite all'incanto di Rotterdam e che tali restrizioni sono particolarmente sensibili, giacchè detti grossisti assicurano la maggior parte della distribuzione degli agrumi destinati al consumo olandese;

considerando che il suddetto divieto ha anche l'effetto di restringere la libertà di vendita all'interno del mercato comune degli importatori stabiliti negli altri Stati membri della Comunità; che, infatti, sebbene l'accordo non vieti a tali importatori di partecipare in qualità di venditori alle vendite all'incanto di Rotterdam, ogniquale volta essi desiderino smerciare nei Paesi Bassi una certa quantità di frutta che, ad esempio, non avrebbe potuto essere venduta a prezzi remunerativi sul loro mercato nazionale, questi importatori non possono vendere direttamente, cioè senza utilizzare le vendite all'incanto, ai grossisti olandesi che partecipano a tali vendite, della frutta da loro stessi importata, ma non ancora sdoganata e scaricata⁽¹⁾; che, in altri termini, le disposizioni dell'accordo impediscono ad un importatore di uno Stato membro della CEE di spedire direttamente — cioè passare per le vendite all'incanto di Rotterdam — ad un grossista olandese una parte di un'ordinazione d'agrumi fatta in un paese terzo, qualora l'importatore possa smerciare la totalità dell'ordinazione sul proprio mercato nazionale;

3. considerando che l'obbligo, imposto ai grossisti soggetti alle disposizioni dell'accordo, di rifornirsi principalmente per la frutta destinata al consumo olandese, soltanto alle vendite pubbliche d'importazione, così come la restrizione alla libertà di vendita che ne risulta per gli importatori degli Stati membri, possono pregiudicare il commercio tra Stati membri; che, infatti, ad eccezione degli agrumi prodotti nella Comunità (di fatto gli agrumi italiani), per la frutta acquistata alle vendite all'incanto d'Anversa o d'Amburgo e per quella proveniente dai paesi terzi ed acquistata in altri Stati membri della CEE presso imprese che hanno già provveduto al suo sdoganamento e scarico⁽¹⁾, i grossisti soggetti alle disposizioni dell'accordo non possono importare senza utilizzare le vendite all'incanto di Rotterdam frutta destinata ad essere consumata nei Paesi Bassi; che questo divieto si applica non solo alla frutta

acquistata da grossisti olandesi nei paesi terzi e da loro stessi importata nei Paesi Bassi, ma anche a quella proveniente da paesi terzi, sia acquistata da questi grossisti olandesi in altri Stati membri prima di esser stata sdoganata e scaricata⁽²⁾, sia da loro importata in questi altri Stati membri; che il fatto che ai grossisti partecipanti alle vendite all'incanto di Rotterdam sia impedito d'approvvigionare il mercato olandese con frutta già da loro importata in altri Stati membri o acquistata liberamente presso importatori e grossisti degli altri Stati membri della Comunità è suscettibile di pregiudicare il commercio fra gli Stati membri;

che, inoltre, l'insieme delle restrizioni imposte alla libertà d'approvvigionamento dei grossisti olandesi (ivi compreso il divieto d'effettuare delle importazioni dirette in provenienza dai paesi terzi) incide sulla struttura della concorrenza in questo settore del mercato comune, indebolendo la posizione concorrenziale di questi grossisti nei confronti degli importatori e degli altri grossisti della Comunità, e può quindi influenzare le correnti di scambio fra Stati membri in modo da nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra questi Stati;

4. considerando che prima dell'ultima modifica dell'accordo, che è intervenuta soltanto il 21 febbraio 1974, le disposizioni previste dai precedenti articoli 9 e 10 erano ancora più restrittive di quelle contenute nel nuovo articolo 9; che, infatti, le vecchie disposizioni dell'accordo notificato vietavano ai grossisti partecipanti alle vendite all'incanto di Rotterdam d'effettuare presso imprese stabilite in altri Stati membri della Comunità qualsiasi acquisto d'agrumi provenienti dai paesi terzi e di mele o pere d'origine non europea, ad eccezione degli agrumi acquistati alla vendita all'incanto d'Anversa;

5. considerando che, nell'attuale versione dell'accordo, nessun'altra disposizione sembra tale da restringere la concorrenza in maniera sensibile e da pregiudicare il commercio tra gli Stati membri; che, in particolare, il fatto che l'autorizzazione di partecipare alle vendite all'incanto di Rotterdam, per acquistarvi frutta destinata al mercato olandese, sia accordata unicamente ai grossisti stabiliti nei Paesi Bassi che abbiano esercitato per un anno l'attività di grossisti in agrumi, non può essere considerato come una restrizione sensibile della concorrenza e tale da pregiudicare il commercio tra gli Stati membri; che da una parte, infatti, l'obbligo d'aver esercitato per almeno un anno l'attività di grossista è considerato assolto anche se questa attività è stata svolta

⁽¹⁾ Vedasi nota (1) pag. 17.

⁽²⁾ Vedasi nota (1) pag. 17.

in uno Stato membro della CEE diverso dai Paesi Bassi; che, d'altra parte, secondo le informazioni ottenute dalla Commissione, il grossista che chiedi di essere ammesso alle vendite all'incanto è considerato dalle associazioni interessate come stabilito nei Paesi Bassi, quando egli si proponga d'esercitare, ed eserciti effettivamente, un'attività regolare di venditore d'agrumi e di altra frutta nei Paesi Bassi;

III

considerando che, sebbene i prodotti cui l'accordo si riferisce figurino nell'allegato II del trattato CEE, non possono applicarsi le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 26 per i motivi che verranno in appresso esposti:

1. considerando che non si tratta di un accordo concluso da imprenditori agricoli, associazioni d'imprenditori agricoli o associazioni di tali associazioni e che all'accordo in questione non si può quindi applicare la seconda frase del paragrafo 1 dell'articolo 2 del regolamento n. 26;
2. considerando che l'accordo non può considerarsi come parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato, in quanto nei Paesi Bassi una siffatta organizzazione non esiste;
3. considerando che l'accordo non può essere ritenuto necessario alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato, poichè, come risulta da quanto precede, i suoi obiettivi non coincidono con quelli di tale articolo e, anche se i suoi obiettivi coincidessero con essi, l'accordo non potrebbe neanche in questo caso essere ritenuto necessario alla loro realizzazione, poichè esso non rappresenta né l'unico metodo, né il migliore, per conseguirli; che, inoltre, nel settore in questione, il Consiglio ha indicato⁽¹⁾ una serie di mezzi per il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 e che l'accordo suddetto non rientra fra tali mezzi, collocandosi quindi al di fuori del contesto degli obiettivi della politica comune seguita nel settore degli ortofrutticoli;

considerando, che due degli obiettivi previsti dall'articolo 39 mirano ad accrescere la produttività dell'agricoltura della Comunità ed a garantire così un equo tenore di vita alla popolazione agricola della Comunità e non possono quindi essere adottati come scopi perseguiti dall'accordo sulle vendite all'incanto

poichè tale accordo riguarda soltanto le importazioni di frutta prodotta all'esterno della Comunità; che, quindi, resta soltanto da esaminare se l'accordo sia necessario alla realizzazione degli obiettivi seguenti dell'articolo 39;

- stabilizzare i mercati (A)
- garantire la sicurezza degli approvvigionamenti (B)
- assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori (C);

A. considerando che l'accordo non è necessario alla stabilizzazione del mercato prevista dall'articolo 39 paragrafo 1, lettera c) in quanto, come risulta dagli altri obiettivi menzionati dall'articolo 39 e, in generale, dalle disposizioni degli articoli da 38 a 47, tale obiettivo di stabilizzazione del mercato ha per oggetto l'adeguamento dell'offerta alla domanda, allo scopo di garantire lo smercio della produzione comunitaria a prezzi remunerativi e non soggetti a fluttuazioni troppo ampie; che tale obiettivo è quindi diverso dagli scopi perseguiti dall'accordo, poichè l'oggetto e gli effetti dell'accordo sono, di fatto, quelli di far convergere la domanda olandese di frutta importata nella Comunità da paesi terzi sull'offerta dei soli importatori che partecipano alle vendite all'incanto di Rotterdam; che non ha alcun nesso con lo smercio della produzione comunitaria;

B. considerando che l'accordo non è neanche necessario ai fini del conseguimento dell'obiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti prevista dall'articolo 39, paragrafo 1 lettera d); che, infatti, con tale obiettivo, si mira soprattutto a mantenere un determinato grado di copertura del fabbisogno della Comunità con risorse interne, in modo da non far dipendere l'approvvigionamento del mercato comunitario dalla sola importazione di prodotti agricoli provenienti dai mercati esterni; che, inoltre, anche se l'obiettivo previsto dalla lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 39 equivallesse a quello di «garantire un approvvigionamento regolare del mercato», non è necessario, per ottenere tale risultato, escludere dall'attività d'importazione una parte degli eventuali concorrenti (in questo caso i grossisti) e obbligare un'altra parte (i venditori stabiliti in altri paesi della CEE) a servirsi delle vendite all'incanto di Rotterdam;

C. considerando infine che l'accordo non è necessario per assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera e); che si deve al riguardo osservare, anzitutto, che questa disposizione non costituisce un obiettivo che può essere isolato dal contesto agricolo e perseguito indipendentemente dagli altri obiettivi dell'articolo 39, poichè la disposizione ha essenzialmente lo scopo di evitare che, nell'elaborazione della politica agraria comune, non venga troppo ampliato, a svantaggio del consumatore, il campo d'applica-

⁽¹⁾ Regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 (GU n. L 118 del 20. 5. 1972), regolamento CEE n. 2511/69 (GU n. L 318 del 18. 12. 1969).

zione degli altri obiettivi previsti dall'articolo 39 ; che, tuttavia, anche se l'obiettivo in parola potesse essere isolato dal suo contesto, perchè un accordo potesse essere ritenuto necessario alla sua realizzazione, si dovrebbe poter stabilire che tale accordo è l'unico mezzo che dia ai consumatori la possibilità di beneficiare di prezzi ragionevoli ; che, per contro, non è possibile affermare che l'accordo sulle vendite all'incanto permetta di far beneficiare i consumatori di prezzi ragionevoli poichè, in taluni casi, esso può essere all'origine di prezzi più elevati di quelli che potrebbero affermarsi su un mercato in cui la concorrenza fosse libera ; che, a questo proposito, va osservato che l'accordo in questione, a causa dell'obbligo imposto ai grossisti olandesi che partecipano alle vendite all'incanto di Rotterdam di approvvigionarsi soltanto a tali vendite all'incanto, esclude la possibilità di operare forti riduzioni delle spese di distribuzione — riduzioni che potrebbero aversi sopprimendo uno stadio intermedio nel circuito di distribuzione ; che, inoltre, la concorrenza fatta agli importatori da parte dei grossisti che effettuano importazioni dirette potrebbe del pari contribuire all'affermarsi di un livello di prezzi più interessante per i consumatori ; che, infine, il fatto che i venditori stranieri non possano operare sul mercato olandese vendendo direttamente ai grossisti soggetti alle disposizioni dell'accordo può anche produrre effetti antieconomici, poichè il circuito che tali venditori sono obbligati a seguire per le loro consegne può comportare spese elevate ed ostacolare la rapida consegna di prodotti freschi ;

IV

1. considerando che, in generale, un sistema di vendite all'incanto può permettere, in funzione della concentrazione dell'offerta e della domanda che ne risulta, una certa diminuzione dei costi di trasporto e di commercializzazione per le merci che vi sono trattate ; che, nel caso di specie, questi vantaggi, peraltro, si manifestano regolarmente ed in modo percettibile soltanto per gli agrumi importati via mare e provenienti da paesi lontani ; che per le altre provenienze, in particolare per gli agrumi originari della Spagna, questi vantaggi sono praticamente annullati dagli inconvenienti risultanti dalla rigidità propria di questo sistema di distribuzione ; che, in pratica, il fatto che le vendite possano aver luogo soltanto in determinati giorni della settimana e le merci debbano essere accessibili in anticipo per il prelievo dei campioni causa talvolta ritardi di più giorni nelle consegne ai commercianti al minuto ; che, poi, trattandosi di derrate deperibili, il grado di freschezza della frutta e talvolta anche la loro qualità soffrono per questi ritardi di consegna ; che, inoltre, l'obbligo di passare per Rotterdam può provocare costi di trasporto supplementari qualora si tratti, per esempio, di agrumi che devono essere consegnati a clienti che si trovino nella parte meridionale dei Paesi Bassi

od in regioni di frontiera ; che, infine, nel valutare gli effetti provocati da un'intesa come quella qui in esame, bisogna tener conto dell'esistenza d'offerte più vantaggiose di quelle conseguenti all'intesa ; che l'esistenza di tali offerte sembra essere reale, dato che alcuni grossisti soggetti alle disposizioni dell'accordo preferiscono talvolta approvvigionarsi in luoghi diversi da Rotterdam, nonostante le sanzioni di cui sono passibili ; che l'accordo mira precisamente ad impedire l'accesso a tali offerte ai partecipanti all'intesa che stanno dal lato della domanda (grossisti) ; che, tuttavia, malgrado questi aspetti negativi, non si può peraltro escludere che dalle vendite all'incanto di Rotterdam derivino effetti positivi, ma unicamente per le offerte d'agrumi e d'altra frutta fatte a condizioni migliori di quelle ottenute altrove ;

2. considerando che, nei casi in cui le vendite all'incanto di Rotterdam permettano un miglioramento della distribuzione degli agrumi importati nei Paesi Bassi, è possibile che questo miglioramento torni anche, almeno parzialmente, a profitto degli utilizzatori, cioè dei grossisti e, per il tramite di questi, dei negozianti al minuto e dei consumatori ;

3. considerando che, per ottenere i vantaggi che possono risultare dalle vendite all'incanto di Rotterdam, non è indispensabile obbligare i grossisti e gli importatori autorizzati a parteciparvi a commercializzare nei Paesi Bassi solo per il canale di queste vendite gli agrumi prodotti fuori della Comunità e destinati al consumo olandese ; che, infatti il valore economico di un sistema di vendite all'incanto deriva soprattutto dalle economie realizzate rispetto ad un'azione di vendita in ordine sparso da parte dei vari operatori economici interessati ; che, nel caso di specie, ciò comporta essenzialmente prezzi più favorevoli d'importazione, il che costituisce già di per sé stesso un incitamento sufficiente affinché i grossisti olandesi continuino ad approvvigionarsi alle vendite all'incanto di Rotterdam ;

considerando, inoltre, che in assenza dell'obbligo precitato, anche per altre ragioni i grossisti olandesi non sarebbero indotti ad importare direttamente quantitativi d'agrumi tali da provocare in definitiva, con la riduzione progressiva dei vantaggi offerti dalle vendite all'incanto di Rotterdam, la scomparsa di questo sistema di commercializzazione ; che, in particolare, è praticamente escluso che essi comincino ad importare via mare agrumi in provenienza da

paesi lontani in quanto, da un lato, non dispongono dei mezzi e delle conoscenze necessarie per questo genere d'importazioni e, dall'altro, le condizioni offerte alle vendite all'incanto di Rotterdam sono, in generale, più vantaggiose di quelle che essi potrebbero ottenere da soli; che, per contro, è possibile che taluni grossisti facciano, ad esempio, acquisti in Spagna o sugli altri mercati d'importazione della CEE ogniqualvolta possano beneficiare di prezzi più interessanti di quelli di Rotterdam o, a parità di prezzi, ogniqualvolta possano ottenere consegne più rapide o frutta più fresca; che, quindi, i grossisti saranno indotti a fare importazioni dirette unicamente quando i vantaggi offerti dalle vendite all'incanto di Rotterdam saranno inferiori a quelli che potranno ottenere su altri mercati; che, del resto, è solo questo tipo d'importazioni dirette che taluni grossisti tentano d'effettuare attualmente, senza, tuttavia, che ciò alteri in modo sensibile il funzionamento delle vendite all'incanto di Rotterdam;

considerando, in definitiva, che, per tutti i motivi sopra esposti, l'obbligo di cui all'articolo 9 dell'accordo non è indispensabile per ottenere i vantaggi derivanti dall'accordo;

4. considerando che, non essendo soddisfatta la terza condizione d'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, non è necessario esaminare se sussiste la quarta; che, ciò nondimeno, va osservato che l'accordo, producendo una forte concentrazione della domanda olandese d'agrumi alle vendite all'incanto di Rotterdam, elimina o rende difficile la concorrenza diretta sul mercato olandese di una parte sostanziale dell'offerta di tali prodotti da parte dei venditori stabiliti negli altri paesi della CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo concluso tra la « Nederlandse Vereniging voor de Fruit en Groentenimporthandel » dell'Aia (Paesi Bassi) ed il « Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander geïmporteerd fruit "FRUBO" » dell'Aia (Paesi Bassi) per l'organizzazione di vendite all'incanto di agrumi ed altra frutta importata nei Paesi Bassi, nonché la loro applicazione, costituiscono infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

La dichiarazione d'inapplicabilità richiesta dagli interessati ai sensi del paragrafo 3 del precitato articolo 85 è rifiutata.

Articolo 3

Le associazioni d'impresе menzionate all'articolo 1, nonché le imprese figuranti nell'allegato a questa decisione, sono tenute a porre fine senza indugio alle infrazioni constatate.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla « Nederlandse Vereniging voor de Fruit- en Groentenimporthandel » dell'Aia (Paesi Bassi) e al « Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander geïmporteerd fruit "FRUBO" », nonché alle imprese partecipanti alle vendite all'incanto di Rotterdam, il cui elenco figura in allegato

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

BILAG — ANLAGE — ANNEXE — ANNEX — ALLEGATO — BIJLAGE

Virksoheder der deltager i auktionssalg i Rotterdam
Unternehmen, die an den Versteigerungen in Rotterdam teilnehmen
Undertakings participating in the Rotterdam fruit auctions
Entreprises participant aux ventes aux enchères de Rotterdam
Imprese partecipanti alle vendite pubbliche di Rotterdam
Ondernemingen die aan de veilingen te Rotterdam deelnemen

Algemeene Vruchten Import Mij (AVIM) N.V.	Walenburgweg 53 Postbus 1912	Rotterdam
Fruit- en Groenten Maatschappij Jac. van den Berg B.V.	Rochussenstraat 209a	Rotterdam
Jan van den Brink B.V.	Marconistraat 19a Postbus 6179	Rotterdam
Citronas B.V.	Keileweg 80, Postbus 6094	Rotterdam
De la Bella & Co. B.V.	Erasmusstraat 11	Rotterdam
P. van Hoeckel & Co's Im- en Exporthandel B.V.	Schiekade 91b Postbus 757	Rotterdam
Van der Horst's Fruitimport „Hofrim" B.V.	Postbus 11099	Rotterdam
B.V., Internationale Fruit Maatschappij	Westersingel 45	Rotterdam 3003
Kooy Rotterdam B.V., p/a Diskomarkt Groothandelsmarkt „Spaanse Polder"	Verkoopeenheid 126	Rotterdam
T. Port (Rotterdam) B.V.	's-Gravendijkwal 90 Postbus 1170	Rotterdam
B.V, Solbandera Valencia Sinaasappelen Import Maatschappij	Postbus 29123	Rotterdam
Velleman & Tas B.V.	Postbus 6118	Rotterdam 3007
<hr/>		
Aartsen & Zn., J. M.	Voorvang 4	Breda
Albada Jelgersma B.V., Th.	Postbus 402	Breda
Ambtman, firma L. J.	't Weerom 3	Barendrecht
Amersfoort, S. van h/n firma Groka	Van Speykstraat 5	Den Helder
Amsterdamse Fruithandel B.V.	Centr. Markt hal 19	Amsterdam
Apotheker & Zn.	Duursumerweg 1	Loppersum
Arnts & Zn., W. Th.	van Hogendorpstraat 31	Twello
Appel & Adolf B.V.	Phoenixstraat 1	Alkmaar
A & O Groenten- en Fruitcentrale „Overholland"	J. C. Beetslaan 163	Hoofddorp
Baarens B.V.	Markt 9, Postbus 4	Kruiningen
Baas & Zn., T.	Bleekerssingel 19	Gouda
Bakker & Zn., D.	Centr. Markt Pier A, loods 8	Amsterdam

Bakker & Co., H.	J. Huitzingstraat 3	Hoogezand
Bakker, M. P. J.	Gerberalaan 43	Naaldwijk
Bakker & Brouwer	Kalverweg 2	Schoonrewoerd
Bakker & de Mooy	Erasmusplein 18	Den Haag
Bakker N.V., v/h A.K.	Veilingterrein loods 14	Barendrecht
Bakkum, P. W. J.	't Kalf 144c	Zaandam
Ballegooyen, W. van	Grote Kerkstraat 7	Wijk en Aalburg
Banaan N.V., De	Zuidstraat 58-59	Den Helder
Barlingen B.V., Th. van	Vanadiumweg 24	Amersfoort
Bauw, Gebr.	Groenteweg 41	Den Haag
Beenen, J.	Sparrenlaan 6	Zwolle
Bemden, U.I. van	's-Heer Hendrikskinderenstraat 16	Goes
Berg B.V., van den	Postbus 62	Winterswijk
Beijer & Zn., N.V., G.M.	Stationsweg 18 D	Ter Borg
Blaey & Zonen, F. de	Lange Reksestraat 8	Terneuzen
Blanken, P.	Industrieweg 40 hal 101	Rotterdam
Boer Centr. Magazijn, N.V. De	J. C. v. Markenstraat 12	Assen
Boer B.V., C. W. de	Vulcanusweg 297-301	Delft
Boerman, A.	de Sav. Lohmanweg 9-11	Dordrecht
Boerwinkel, N. A.	Industrieweg 40 hal 108	Rotterdam
Boesten, M. J. L.	Mauritslaan 82	Geleen
Bood, P.	Schoterstraat 31	Haarlem
Boom, A.	Postbus 46	Zwijndrecht
Boomkens & Zn., J. M. H.	Steenvoordelaan 62	Rijswijk Z.H.
Boomkens, B. L.	v. Musschenbroekstraat 151	Den Haag
Boomkens, A. M.	Groot Hertoginnelaan 25	Den Haag
Boon & Zn., A.	Jan van Krimpenweg hal 12	Haarlem
Bos — Nijmegen B.V.	Postbus 393	Nijmegen
Bosschaart, M.	Noordstraat 80	Vlissingen
Boudewijn & Zn., T.	de la Reyweg 721	Den Haag
Bouman, H.	Haagjesweg 214	Emmen
Boxtel & Zn., W. R. van	Hoofdstraat 18	Schijndel
Bras, H.	Papiermolenstraat 4	Alkmaar
Bredafruit B.V.	Teteringenstraat 38-38a	Breda
Bredewolt, H.	Esdoornlaan 11-13	Roosendaal
Bredewolt, W. J.	St. Josefstraat 12	Roosendaal
Brink & Zn., N.V., P. J. van den	Croeselaan 303	Utrecht
Brug Groothandel B.V.	Missetstraat 5	Doetinchem
Bruigom & Visser	Schelluinsestraat 44	Gorinchem
Bruyn, A. de	Westkanaalweg 113	Ter Aar
Bruys & Zn., fa. Wed. J.	Moerstraatsebaan 320	Bergen op Zoom
Buisman, N.	Centr. Markt hal 78-80	Amsterdam
Burg, F. van der	Willem de Zwijgerlaan 53	Vlaardingen

Caris-Dormans, J. H.	St. Anthoniusplein 11	Maastricht
Caris B.V.	Broekstraat 27	Horn
Cekafruit B.V.	Centr. Markt hal 3	Amsterdam
Cohen, I.	dr. J. W. Racerstraat 3	Delden
Cohen, L.	de Grote Riethure 20	Westmaas
Cok N.V., Gebr.	Zuidweg 10	Krabbedijkje
Colpa-van Es B.V., J.W.	Marktweg 144	Den Haag
Comgros B.V.	Gebr. Meeldijk 68	Barendrecht
Coopman & Zn., J.	Schoolholm 16 B	Groningen
Daas & Zn., C. J. den	Laagraven 34	Utrecht
Daas, R. H. den	van der Goesstraat 4	Utrecht
Dam, L. van	Centr. Markt E 6	Amsterdam
Deckers, A. J.	van Milstraat 1	Ammerzoden
Deckers, A. J. M.	Uilencotenweg 18	Ammerzoden
Deutekom, N.V. Handels- en Produktie Mij v/h As	Noord 40-42	Schagen
Doddema & Zn., B.	Oude Werflaan 75	Winschoten
Dommele B.V., M.C. van	Strijmaden 11	Roosendaal
Dooren, Th, van	Planetenstraat 14	Nijmegen
Doornbos, fa. Gebr. J.J. & A.B.	Schietbaanlaan 56a	Rotterdam
Doornbos B.V., Gebr. W. & H.	Industrieweg 40 hal 91-92	Rotterdam
Dorsten B.V.	Haagjesweg 210	Emmen
Dungen, J. W. v. d.	Limietlaan 39	's-Hertogenbosch
Duyn B.V., C.J.	Postbus 42	Beverwijk
Dijk's Groothandel Zeist N.V.	Postbus 62	Odijk
Dijk & Zn. B.V., H. van	Hoornseweg 26	Den Hoorn post Delft
Dijkstra, C. A.	Noord 139	Workum
Eden, D. van	Beersterstraat 22	Winschoten
Eeuwijk-van Campen B.V., G.M. van	Dommelstraat 5	Eindhoven
Eerste Groningsche Handelsmij N.V.	Postbus 211	Groningen
Egro B.V.	Prins Hendrikweg 29-31	Emmen
Elfferich & Zn. B.V., F.C.	Westvest 13	Delft
Elfferich, A.	Noordeinde 47	Delft
Elisen, H.	Gen. Bothastraat 7	Eindhoven
Elisen, L.	Galjoenstraat 37	Tilburg
Ende, Wed. P. van der	Scheen 54	Joure
Engels Fruit Engros	Langelermaatweg 11	Hengelo (0)
Esveld, M.	Griseldestraat 15 II	Amsterdam
Eijk, P. M. van	Floresstraat 150	Vlaardingen
Eijken, J. J. van	Rijnstraat 42 I	Woerden
Faas, J.	Lisserdijk 485	Lisserbroek
Faber & Zn., J.	Kleie Palen 17-23	Sneek

Fahner & Zn., Wed. A.	Oosterkade 46	Leeuwarden
Feijter, J.P. de	Burg. Geillstraat 9	Terneuzen
Figo Fruitimport	Nieuwe Haven 215	Gouda
Franssens jr., P.	Peizerweg 86	Groningen
Gemert N.V., v/h	Brug. Jacobstraat 15	Enschede
Gent & Zn., A. van	Leestraat 29	Baarn
Geja Handels- en Transport B.V.	Groenewoudseweg 83	Alverna
Genugten, Chr. van de	Mr. Dr. Frederiksstraat 12a	Breda
Geus & Zn., N.V., J. de	Centr. Markt H 11	Amsterdam
Golverdingen & Zn., J.	Korenbrugstraat 22	Gorinchem
Goor jr., P.J. van	Jan van Krimpenweg 5	Haarlem
Gorel & Kuilenburg, v/h fa.	Postbus 169	Bussem
Gouw, B.V., Jan de	Massetlaan 24	Tilburg
Graaf's Fruit Im- en Export B.V.	Postbus 82	Deventer
Grofa N.V.	Cruquiusweg 2	Arnhem
Groot, W.L. de	Graaf Ansfriedstraat 13	Kerkdriel
Haagsma B.V., P.	Snekerstraat 14	Bolsward
Hafic, Coop. Ink. Ver. U.A.	Marktweg 144	Den Haag
Hagenaars B.V., Gebr.	Noordsingel 88 a	Bergen op Zoom
Hammink & Zn., J.	Grote Markt 32	Arnhem
Harten, J.C. van	Jan van Galenstraat 159 II	Amsterdam
Harten, Ph. van	Burg. de Vlughtlaan 275	Amsterdam
Hartsuiker & Zn., J.	Prins Hendrikstraat 8	Meppel
Hebing & Zn., A.	Griftstraat 27	Apeldoorn
Heemskerck, Gebr.	Zuidbuurtseweg 70	Zoeterwoude
Heemskerck & Zn., W.	Jagersweg 27	Apeldoorn
Hegi jr., J.J.	Daltonstraat 72	Den Haag
Heimeriks N.V.	Industrieweg 40, hal 37/40	Rotterdam
Herder B.V., N.	Zuiderdiep 51 b	Groningen
Hertogh & Zn., M.C.	Dunne Bierkade 32	Den Haag
Heuvel B.V., A. van den	Gebr. Meeldijk 31	Barendrecht
Hexspoor B.V., Bernard	Postbus 1019	Tilburg
Hexspoor, W.A.	Hart van Brabantlaan 13	Tilburg
Heykoop & Zn., N.V. J.	Industrieweg 40	Rotterdam
Hiemstra & Zn., J.J.	Heerenwal 102	Heereveen
Hoeckel B.V., van	Belcrumweg 30-32	Breda
Hoeckel & Zn., N.V. P. van	Postbus 1060	's-Hertogenbosch
Hoeve & Zn., J.	Nunspeterweg 15	Elburg
Hofman, H.	Kerkhoflaan 3	Emmen
Hofman, F.	Freericksplaats 17 b	Rotterdam 13
Hogesteger, P.	Oude Singel 91	Goes
Hommerson, G.	Kerkweg 11	Neder-Hardinx- veld

Hoogesteger, P.	Centr. Markt H 58	Amsterdam
Hoogerbrugge & Zn., H.L.	Blauwgras 137	Rotterdam-Ommoord
Horst B.V., A. van der	Albatrosstraat 1-3	Utrecht
Horst, J. van der	Homeruslaan 46	Utrecht
Huizing & Zn., A.	Bareveldstraat 23	Wildervank
Ilichan's Fruithandel N.V.	Broederenkerkplein 9	Zutphen
Jager, J.	Ooster Parallelweg 68	Assen
Jager, Joh.	Ampèrestraat 95	Assen
Jagt, C.G.	Rodenbachstraat 78	Den Haag
Janssen, B.	Centr. Markt hal nis 2	Amsterdam
Janssen, F.B.	Belcruweg 42	Breda
Kampschreur, Th.	Tijgerstraat 2	Nijmegen
Keesmaat, W.	Jan Blankensstraat 81	Den Haag
Kekem, A. van	Weteringstraat 39 c	Rotterdam
Kerk Hzn., A.J. van de	Aart van Gelderstraat 8	Woerden
Kivits & Zn., J.P.	Mgr. van Kesselstraat 21	Vlijmen
Kleeser, C.O.	Couperusstraat 38	Ridderkerk
Kley & Co., A.M. v.d.	Louis Davidsstraat 597	Den Haag
Kley B.V., A.J.F. v.d.	F.D. Rooseveltlaan 1	Rijswijk Z.H.
Kok & Zn., B.V., J.H.	Jan van Krimpenweg 1 hal 6	Haarlem
Koning B.V., S.	Nieuwstraat 103	Dordrecht
Koning B.V., S.	Grooth. markt Peizerweg	Groningen
Koning B.V., S.	Industrieweg 40 hal 85-87	Rotterdam
Kosterman, Gebr.	Eidsonstraat 154	Den Haag
Kraayenzang, W.	Kl. Overstraat 1-3	Deventer
Kruidenier Hzn., C.V., fa. H.	Postbus 68	Barendrecht
Kruisinga B.V.	Postbus 1061	Leeuwarden
Kruihof, fa. Gebr.	Postbus 57	Zwolle
Kruihof, fa. Gebr. T. & A.	Zwolseweg 1 a	Elburg
Kuiper, Th.	Phoenixstraat 11	Alkmaar
Kukler & Zn., A.	Herenstraat 128	Leiden
Kuys, W.I.	Achterstraat 9	Vlijmen
Leeuwen & Zn., P. van	Markt 18-19	Arnhem
Leeuwen & Zn., P.L. van	Molenstraat 71-73	Gorinchem
Leever & Zn., N.V., H.	Centr. Markt 67	Amsterdam
Lem, N.V., A. van der	Parallelweg 79	Beverwijk
Lempers, H.I.	Nieuwhuisstraat 5	Heerlen
Levarht & Zn., J.M.	Dorpsstraat 102	Aalsmeer
Leijenaar & Zn., L.J.	Postbus 51	Uitgeest
Lindemans, J.M.	Crooswijkseingel 5	Rotterdam

Linden N.V., Jan van der	Industrieweg 40 hal 52	Rotterdam
Lobur, B.V.	Industrieweg 40	Rotterdam
Looman, N.V. Grooth. Gebr.	Centr. Markt A.T. 1	Amsterdam
Looy, D. van	Nieuwedijk 79	Lemmer
Maat & Zn., G.	Energieweg 14-15	Vlaardingen
Maitre, N.W. le	Laagraven 15	Utrecht
Malsen, B.V. Grooth. Max van	Centr. Markt	Amsterdam
Martinus, P.E.	Visserijstraat 7-9	Enschede
Maters, G.	Jekerstraat 1	Nijmegen
Meeder N.V., J.A.	Coolhaven 90-94	Rotterdam
Meeder N.V., L.	Zaagmolenkade 34-36	Rotterdam
Meesters & Zn., C.V., A.	Nijverstraat 159	Tilburg
Meeteren, D.A. van	Loosdorp 2	Leerdam
Meter & Zn., A.	Kruisweg 17	Marum
Meyboom, fa.	Industrieweg 40	Rotterdam
Meyboom-Pernis, Grooth. B.V.	Ring 29	Pernis
Meyers B.V. Eissifruit	In de Cramer	Heerlen
Middeldorp, v.	Colensostraat 55	Den Haag
Midland B.V.	Veldstraat 4	Wijk en Aalburg
Milius, Louis	Kleine Gracht 39-41	Maastricht
Milius, Gebr.	van Hasseltkade 18	Maastricht
Mol-Pauwels B.V.	Parallelweg 143	's-Hertogenbosch
Moos & Zn., J.	Centr. Markt Pier A loods IV	Amsterdam
Mooy, J. de	Nieuwe Barteldweg 19	Twello
Mooy, Gebr. de	Mgr. Willekenslaan 119	Rijswijk Z.H.
Mostert & Zn., fa. H.C.	Croeselaan 209 bis	Utrecht
Mulder, L.	Zijlweg 50 B	Delfzijl
Mulder, J.	Phoenixstraat 24-28	Alkmaar
Nebafruit	Molensingel 9	Venlo
Nebafruit	Doddendaal 105 a	Nijmegen
Nebafruit	Schaesbergerweg 134-136	Heerlen
Nederl. Fruit Import N.V.	Zonnebloemstraat 36	Den Haag
Nederl. Fruit Groothandel B.V.	Jan van Krimpenweg 27	Haarlem
Neuteboom & Zn., Fa. W.	Langebrug 2c	Leiden
Neys, H.R.	Johannastraat 22	Arnhem
Niesler & Zn., A.	Dorpstraat 28	Breskens
Nijhof's Handel Mij N.V.	Langelermaatweg 107	Hengelo
Ons Belang	Hengelosestraat 99	Enschede
Ooyen Rotterdam B.V.	Industrieweg 40 hal 63-64	Rotterdam
Ouwerkerk, M. van	Gijsbr. v. Amstelstraat 336	Hilversum
Paine, Joh. la	2e Westerdokstraat 19	Almelo

Pasma, Chr.	Rooseveltstraat 35	Leiden
Peek & Verhoef's Grooth. B.V.	Simon Stevinweg 80	Hilversum
Pierik, J.	Nieuwe Deventerweg 70	Zwolle
Piller & Zn., H.	Centr. Markt Pier A 3	Amsterdam
Popping, W.J.	Burchtstraat 84	Nijmegen
Post & Zn., J.	Dijkgraafseweg 52-54	Wageningen
Postuma & Zn., Sj.	Postbus 122	Kampen
Priester, J.C. de	Braakmanstraat 17	Middelburg
Ravenswaay B.V., S.G. van	Parallelweg 3-4-5	Veenendaal
Randstad Noord N.V.	Graftmeerstraat 67	Hoofddorp
Reedijk B.V., A.	Hanenburglaan 84	Den Haag
Rep & Zn., M.	Postbus 404	Zaandam
Reynierse, J.	Herengracht 60	Middelburg
Roeffen, A.C.M.	Pegstukken 17	Schijndel
Romar & Zn. B.V.	Kennemerstraatweg 69	Alkmaar
Romeyn, H.	Morsestraat 14	Ede
Roodenburg, A.	St. Philipsland 25 I	Amstelveen
Roodenburg & Zn., C.M.	Schansweg 3	Rotterdam
Roos, P.	Steenhoffstraat 42	Soest
Rooy B.V., Gebr. van	Gen. Bothastraat 3	Eindhoven
Ruhe & Zn., A.J.	Joseph Israëlskade 102 I	Amsterdam
Ruyter, D. de	Breedstraat 7	Alkmaar
Rijn & Zn., fa C.	Biltonstraat 6	Amersfoort
Rijswijk B.V., C.	Nieuwe Haven 69	Edam
Schaaphok, fa. J.	Grooth. Markt hal 9	Groningen
Schelling, B.J.	Postbus 1019	Oud-Beijerland
Scheltus, C.	Postjesweg 187	Amsterdam
Scherpenhuizen N.V., Gebr.	Voskuilenweg 93-95	Heerlen
Scholten B.V., A.J.M.	Postbus 129	Enschede
Seip's Groothandel	Jagerslaan 71	Nieuw Amsterdam
Siere B.V., Fruithandel	Rooseveltstraat 27	Leiden
Silfhout-Handelmij N.V.	Heideweg 20 A	Hooglanderveen
Slootweg & Zn., W.	Zuidsingel 18	Hazerswoude
Slothouber, F.N.C.	L. van Meerdervoort 768	Den Haag
Slothouber B.V., Gebr.	Driepoortenweg 12	Arnhem
Sluis & Zn., J.	Broerhuisstraat 20-22	Delft
Sluis & Zn., J.v.d.	Jufferenwal 3	Zwolle
Sluys N.V., L.F.v.d.	Rottenburgseweg 104	Middelharnis
Smallenburg, A.P.	Geraniumstraat 52	Hilversum
Smets & Zn., A.	Zuidsingel 7	Venlo
Smets, P.	Minister Ruysstraat 9	Geleen
Smit & v.d.Berg, fa F.	Marktweg 144	Den Haag

Smit, B.V., Gebr.	Haven N.Z., 21b	Almelo
Smits, W.	Keizerdijk 75	Maasdam
Soudant, N.	Eburonenweg 25	Maastricht
Spanjaard & Zn., Y.	Postbus 288	Alkmaar
Sperwer Oost Nederland G.A.	Binnenhavenstraat 2 A	Hengelo (O)
Speulstra & Co., fa. C.	Droevendal 33	Leeuwarden
Spiering, H.F.	Bos en Lommerweg 180	Amsterdam
Spijk & Zn., fa. K.v.d.	Kranenburgweg 4	Zwolle
Staay N.V., J.A.v.d.	Grondherendijk 29-31	Rotterdam
Steffens Pzn. & Zn., J.	Koudenhorn 42 rood	Haarlem
Steinmeijer N.V., G.H.	Elsbeekweg 2	Hengelo (O)
Stekelenburg's Grooth N.V., van	Churchillaan 2 Postbus 41	Helmond
Stienstra jr., J.	Acacialaan 53	Groningen
Stigter, A. de	Middelkoop a 1	Leerbroek
Stokking, N.V. Im- en Exporthandel mij v/h H.J.	Postbus 60	Apeldoorn
Swanenburg & Zn., Gebr.	Kapteijnstraat 34	Leiden
Sijstermans & Zn., H.L.	Jongmansweg 23	Heerlerheide
Tabak N.V., Cor	Dorpsstraat 122	Noord Scharwoude
Tax' Fruithandel	Teteringenstraat 38	Breda
Terlouw & Zn. B.V., C.G.	Prinsengracht 87-91	Ameide
Thoen & Co., C.G.	Bleulandweg 198	Gouda
Tiggerlaar, J.	Oosterparallelweg 52	Assen
UGRO B.V.	Laagraven 21	Utrecht
Vandooren, N.	Postbus 156	Maastricht
Veen & Degen, fa v.d.	Markt 22-23	Arnhem
Ven & Zn., L.v.d.	Industrieweg 40 hal 60	Rotterdam
Verhaaren & Zn. B.V., A.F.	Wilgenstraat 5	Tilburg
Verhey's Groothandel B.V.	Postbus 810	Rhoon
Verkerke & Zn., J.	Williamstraat 1	Bergen op Zoom
Verspeek, F.W.	Hoofdpoortstraat 45	Zierikzee
Verwey & Zn.	Steenvoordelaan 54	Rijswijk Z.H.
Vinanen's Fruith., J. van	Ommerenveldseweg 44	Ommeren (bij Tiel)
Visje, A.	Westerdijk 1 A	Hoorn
Visser G. de	Slijkstraat 25-27	Vlissingen
Voestermans, Gebr.	Hendriklaan 33	Roermond
„VONA” B.V.	Markt 24-25	Arnhem
Vonk & Zn., B.	Landstraat 82	Bussum
Vooren N.V., A.	Postbus 80	Beverwijk
Voorintholt, G.	Semsstraat 20	Stadskanaal
Vos, P.A.W.	Hoge Larenseweg 262	Hilversum
Vos & Zn., A.J.	Postbus 1070	Oud-Beierland

Vreugdenhil's Groothandel	Molenweg 56	Hoedekenskerke
Vries & Zn., fa.B.de	Dijkswal 3	Harlingen
Vries, R. de	Industrieweg 40 hal 87	Rotterdam
Vroegop, Ruhe & Co. N.V.	Centrale Markt S 1	Amsterdam
Vrij, H. de	Burg. Hazenberglaan 297	Rotterdam
Vugt B.V., van	Past. van Akenstraat 24	Vlijmen
Waal B.V., Ben van der	Industrieweg 40 hal 70	Rotterdam
Wal, L. ter B.V.	Industrieweg Postbus 22	Meppel
Walderveen, H. van	Laagraven 29	Utrecht
Waterman & Zn., A.	Zuidweg 4	Krabbendijke
Weerdenburg, J.P. van	Houtstraat 7	Wamel (C)
Well B.V., A.J.M. van	Postbus 20	Zevenhuizen
Wel, P. van der	Laagraven 25	Utrecht
Werf & Zn., P.v.d.	Turfkade 5	Franeker
Wesseling, W.	Huttenwal 16	Rijssen
Wessels, E.J.	Bornebroeksestraat 97	Almelo
Westerman, G.	Grintweg 96	Winschoten
Westerman, Geert	Nassastraat 31	Winschoten
Westland Import Rotterdam B.V.	Laagraven 33	Utrecht
Weverwijk, P.G. van	Tienhovensekade 4	Everdingen
Wibic v/h A.G.v.d. Horst jr., B.V.	Centr. Markt 17	Amsterdam
idem	Moerstraatsebaan 12	Bergen op Zoon
idem	Westsingel 134	Goes
Wibic v/h A.G.v.d. Horst jr., B.V.	Marktweg 144 no. 61-64	Den Haag
idem	Jan van Krimpenweg hal 15	Haarlem
idem	Plein 1940-1945 nr. 23	Middelburg
idem	Postbus 11099	Rotterdam
idem	Groeselaan 297	Utrecht
Widt, H. de	Koninginneweg 155	Rotterdam
Viggemansen, T.	Baarsjesweg 280 II	Amsterdam
Vindig N.V., J.C.	Centr. Markt hal 20	Amsterdam
Witte, J. de	Kloetingseweg 26	Goes
Wubben, C.	Marktweg 199	Den Haag
Wubben & Zn., N.V., H.J.G.	Marktweg 359	Den Haag
idem	Centr. Markt	Amsterdam
Wurf & Zn., J.v.d.	Laagraven 31	Utrecht
Wijnans, fa. L.	Rodestraat 19	Venlo
Wijnalda-Kuntz B.V.	Postbus 52	Assen
Zaalen, C.J. van	Hongarenburg 188	Den Haag
Zandbergen, Gebr.	Kanaalkade 74	Alkmaar
Zwaard & Zn., J.P.v.d.	Belcrumweg 34-36	Breda
Zwijgers, Joh.	Dorpsstraat 76a	Waddinxveen
Zijderveld, G. van	Papesteeg 22	Tiel

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1974

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (sessantatreesima deroga)

(74/434/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5, 8, 71 e 74,

vista la raccomandazione dell'Alta Autorità n. 1-64 del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

visto l'accordo del 25 giugno 1974 stipulato tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio sulle misure doganali per il secondo semestre 1974,

considerando che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio, convengono da anni all'unanimità deroghe semestrali ai dazi doganali unificati della Comunità per l'acciaio; che, a seconda della situazione, dette misure consistono nella temporanea riduzione o sospensione di determinati dazi doganali ovvero nella concessione di contingenti d'importazione da dazi ridotti o sospesi; che gli ultimi provvedimenti doganali del genere sono stati adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 25 giugno 1974 per il secondo semestre 1974;

considerando che dette misure sono giustificate dal fatto che le merci in oggetto non vengono prodotte, ovvero vengono prodotte in quantità insufficienti

nella Comunità e che inoltre l'importazione privilegiata di tali merci non è tale da pregiudicare le imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che tali ragioni e circostanze che sono all'origine delle misure doganali semestrali degli Stati membri, ne consentono anche l'applicazione nel quadro della raccomandazione n. 1-64 del 15 gennaio 1964, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato dell'acciaio; che la sospensione dei dazi doganali e la fissazione dei contingenti tariffari non sono tali da pregiudicare gli scopi della raccomandazione n. 1-64, relativa al rafforzamento della protezione all'entrata nella Comunità; che inoltre dette misure doganali favoriscono il mantenimento degli attuali scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi;

considerando che si tratta pertanto di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario garantire che i contingenti tariffari accordati siano utilizzati unicamente al fine di sopperire al fabbisogno proprio delle industrie del paese importatore e sia impedita la riesportazione in altri Stati membri della Comunità dei prodotti siderurgici importati, allo stato in cui si trovano al momento dell'importazione;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati sui contingenti tariffari indicati nella presente decisione,

(1) GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I governi degli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della rac-

comandazione dell'Altra Autorità n. 1-64, del 15 gennaio 1964, nella misura necessaria per applicare ai seguenti prodotti siderurgici, importati dai paesi terzi, la sospensione dei dazi o la fissazione di contingenti tariffari nei limiti delle quantità e dei livelli indicati per ciascuno di detti prodotti :

N. della tariffa	Designazione del prodotto	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
ex 73.15 A V b) 1	Vergella speciale (vergella in acciai fini al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 6 mm e di un contenuto in peso di carbonio compreso tra 0,62 e 0,74 %) per l'industria dei pneumatici	Germania (RF) Benelux Francia Italia Irlanda	1 900 9 000 4 000 8 000 3 000	0 0 0 0 0
ex 73.15 A V b) 1	Vergella speciale (vergella in acciai fini al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 6 mm e di un contenuto in peso di carbonio compreso tra 0,62 e 0,85 %) per l'industria dei pneumatici	Benelux	1 800	0
ex 73.15 A V b) 1	Vergella speciale (in acciai fini al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 6 mm) per la fabbricazione di molle e di fili detti « corde di pianoforte » con un contenuto in peso — da 0,60 a 1,05 % di carbonio — inferiore o pari a 0,05 in zolfo e fosforo in complesso — da 0,15 a 0,30 % di silicio — inferiore o pari a 0,1 % per tutti gli altri elementi presi insieme, escluso il manganese e il cromo (La Repubblica federale di Germania ed il Benelux sono autorizzati ad importare, nell'ambito del proprio contingente, vergella speciale in acciai legati, laminata unicamente a caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 13 mm, per le molle di valvole che presentano, all'analisi, le seguenti caratteristiche: a) prodotti al cromo-vanadio: 0,40-0,65 % C; 0,15-0,30 % Si; 0,60-0,90 % Mn; 0,15-1,10 % Cr; 0,15-0,30 % Va; inferiore o uguale allo 0,30 % Mo; tenore in P e in S inferiore allo 0,035 % ciascuno; b) prodotti al cromo-silicio: 0,50-0,60 % C; 1,35-1,60 % Si; 0,60-0,80 % Mn; 0,55-0,80 % Cr; tenore in P e in S inferiore allo 0,035 % ciascuno)	Germania (Rf) Benelux Francia	8 500 1 350 1 200	0 0 0
ex 73.15 B VII a)	Lamiere dette « magnetiche » di acciai legati a grani orientati e alta permeabilità, aventi una perdita in watt non superiore a 1,23 watt per kg per uno spessore di 0,30 mm o a 1,25 watt per kg per uno spessore di 0,35 mm, misurata a 17 000 gauss e 50 Hz	Germania (Rf) Paesi Bassi	1 200 700	0 0
ex 73.16 A II b)	Rotaie destinate alla rilaminazione	Francia	36 000	0

Articolo 2

1. Gli Stati membri, ai quali sono stati accordati contingenti doganali ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione, sono tenuti ad effettuare, d'intesa con la Commissione, una ripartizione non discriminatoria dei contingenti tariffari tra i paesi terzi.
2. Detti Stati sono tenuti ad adottare le necessarie misure per impedire la riesportazione verso altri Stati membri dei prodotti siderurgici importati nell'ambito dei contingenti tariffari, allo stato in cui si trovano al momento dell'importazione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
2. La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 1974.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1974

rivolta alla Repubblica francese in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale dei tabacchi lavorati nei riguardi dei nuovi Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(74/435/CEE)

I

I tabacchi lavorati sono soggetti in Francia ad un regime di monopolio a carattere commerciale ai sensi dell'articolo 37, § 1 del trattato CEE. In virtù dell'ordinanza n. 5980 del 7 gennaio 1959 e del decreto n. 61/15 del 15 gennaio 1961 riguardanti l'organizzazione del servizio di gestione industriale dei tabacchi e dei fiammiferi (SEITA), i diritti esclusivi d'importazione, d'esportazione e di commercializzazione sono tuttora esercitati dal SEITA.

A norma dell'articolo 44, § 1, primo comma dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, i nuovi Stati membri sono tenuti a procedere ad un progressivo riordinamento dei loro monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale ai sensi dell'articolo 37, § 1, del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 31 dicembre 1977, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. D'altra parte l'articolo 44, § 1, secondo comma, dispone che gli Stati membri originari assumono obblighi equivalenti nei confronti dei nuovi Stati membri.

A norma dell'articolo 44, § 2, la Commissione è tenuta a rivolgere agli Stati membri, fin dal 1973, raccomandazioni in merito alle modalità e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento previsto dall'articolo 44, restando inteso che tali modalità e tale ritmo devono essere identici per i nuovi Stati membri e per gli Stati membri originari.

La presente raccomandazione non intende affrontare — né potrebbe d'altronde affrontare — il problema della compatibilità di detto monopolio con le prescrizioni dell'articolo 37, § 1 del trattato CEE nei riguardi degli Stati membri originari in particolare per quanto riguarda il commercio al dettaglio.

Non essendo il settore in questione soggetto nei nuovi Stati membri ad alcun regime di monopolio, non vi è motivo di rivolgere a questi Stati una raccomandazione a norma dell'articolo 44, § 1, primo comma.

Per contro, poiché il SEITA continua attualmente ad esercitare i diritti esclusivi d'importazione e di com-

mercializzazione dei tabacchi lavorati, in particolare nei riguardi dei nuovi Stati membri, la Commissione ritiene che il riordinamento previsto dall'articolo 44, § 1, secondo comma, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, deve comportare l'eliminazione progressiva della discriminazione che consiste nel potere di limitare le importazioni di tabacchi lavorati provenienti dai nuovi Stati membri e che deriva dal fatto che il SEITA si riserva la facoltà discrezionale di concedere o rifiutare le autorizzazioni di importazione.

D'altronde per effetto del riordinamento dovranno essere soppressi, al più tardi entro il 31 dicembre 1977, i diritti esclusivi di importazione, di esportazione e di commercio all'ingrosso dei tabacchi importati dai nuovi Stati membri, esercitati dal SEITA.

II

Per questi motivi e fatta salva ogni ulteriore posizione che la Commissione sarà indotta ad adottare sulla base dei risultati ottenuti con l'applicazione della presente raccomandazione, essa raccomanda alla Repubblica francese, a norma dell'articolo 44, § 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati :

1. di aprire, per l'importazione di tabacchi lavorati in provenienza dai nuovi Stati membri, un contingente equivalente :
 - per l'anno 1974, al 3 % della produzione nazionale dell'anno 1973 ;
 - per l'anno 1975 al 5 % della produzione nazionale dell'anno 1974 ;
 - per l'anno 1976, al 9 % della produzione nazionale dell'anno 1975 ;
 - per l'anno 1977, al 15 % della produzione nazionale dell'anno 1976,

restando inteso che oltre la data del 31 dicembre 1977 non sarà più ammessa alcuna restrizione quantitativa ;

2. « di portare a conoscenza di tutti gli interessati, facendo una pubblicità adeguata, le possibilità loro offerte, nell'ambito dei summenzionati contingenti, di approvvigionarsi di tabacchi lavorati provenienti dai nuovi Stati membri. »
3. di abolire entro e non oltre il 31 dicembre 1977 i diritti esclusivi di importazione, di esportazione e di commercio all'ingrosso dei tabacchi lavorati

in provenienza dai nuovi Stati membri, esercitati dal SEITA.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI
